

IL FORO



DI TRANI

Rassegna del Consiglio

Ordine degli Avvocati di Trani

N. 18 (nuova serie) gennaio-maggio 2002 - Pubblicazione trimestrale

Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 L. 662/96 - Filiale di Bari

Il Foro di Trani

Rassegna del Consiglio Ordine degli Avvocati di Trani

Pubblicazione trimestrale

n. 18

(nuova serie)

gennaio-maggio 2002

Direttore: Domenico Insanguine

Coordinatore di redazione: Nicola Morgese

Redazione:

Riccardo Bonadies

Francesco Casale

Attilio A. Dibari

Nicola Giorgino

Sergio Lagrasta

Maria Paola Larato

Francesco Logrieco

Giuseppe Losappio

Corrado Mancini

Gabriele Monacis

Pasquale Nasca

Susanna Pastore

Nicola Ulisse

Segretari di redazione:

Giuseppe Maniglio

Bartolomeo Morgese

Periodico del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani

70059 Trani - Palazzo di Giustizia Piazza Duomo - Tel. 0883587601

Registrazione n. 90 del 10-1-1985 del Tribunale di Trani

Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 legge 662/96 - Filiale di Bari

Pubbl. inf. 70% - Associato A.STA.F.

Stampa: Mezzina - Molfetta

Sommario

• Editoriali

- 3 Un'occasione da non perdere
di Domenico Insanguine
- 5 Arrivederci a Trani
di Luis Miguel Romero Villafranca
- 7 La integrazione è un'utopia?
di Maurizio de Tilla
- 10 Il nuovo Consiglio dell'Ordine
- 13 Il "tavolo di concertazione" funziona

• Interventi

- 16 Le proposte di modifica
del codice deontologico forense
di Remo Danovi
- 20 Il lavoratore nella new economy
di Antonio Belsito - Massimino Locci
- 25 Qualche considerazione sui diritti procuratori
di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
- 36 Le infedeltà nell'esercizio del credito
di Vittoria Milione, Ursula Giancola, Angela Costa
- 51 L'anatocismo: una questione di religione?
di Monica Palumbo

• **Notizie**

- 55 Avvocati Tranesi in Europa
- 56 *Recensione:*
Antonio Belsito, *Controversie di lavoro*
- 57 Ad un giovane avvocato
di Giorgio Guerrero
- 58 Lettera aperta al direttore
di Mariarosaria Porfilio
- 60 Attività del Consiglio
a cura di Bartolomeo Morgese
- 74 Movimento Albo e Registro
dal 1°-11-2001 al 24-5-2002

• **Relax**

- 80 "Leggendo qua e là"
a cura di Riccardo Bonadies

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE

DOMENICO INSANGUINE

Presidente dell'Ordine Forense di Trani

Il tema di discussione, prescelto per la XII Assise del Mediterraneo, si incentra su una di quelle questioni che segnano un'epoca.

È innegabile che le problematiche, sottese ai flussi migratori, non potranno essere risolte se non attraverso una riflessione profonda e un atteggiamento solidale dei Paesi ricchi nei confronti dei tantissimi diseredati che affollano il nostro pianeta.

Se si interpretano concetti come globalizzazione e new economy, nel senso della legittimazione di coloro che già "hanno" il superfluo di sfruttare le risorse di quelli che "non hanno" il minimo per la sussistenza, non si potrà in alcun modo frenare il desiderio di tanti disperati di approdare in terre più fortunate rispetto alla loro.

Promuovendo lo sviluppo dei Paesi poveri e mettendo al servizio di tutti i popoli le giuste risorse finanziarie sarebbe, invece, possibile migliorare le condizioni di vita di centinaia di milioni di persone, che non sarebbero indotte a seguire l'esempio di quegli sventurati che – succubi di mercanti senza il minimo presidio etico e di una delinquenza organizzata sempre più spietata – si imbarcano in "carrette" del mare, finendo molto spesso per pagare con la vita il miraggio di un approdo. Il Mediterraneo, culla delle civiltà più ammirate nella Storia dell'uomo, deve ritornare ad essere il mare della vita e non della morte, come sempre più spesso è accaduto in questi anni.

È necessario – inoltre – che vengano analizzate le cause dei conflitti armati, che tengono in ostaggio molta parte dell'umanità, per tentare di impostare una politica che consenta ai popoli di vivere in pace nella loro terra, senza persecuzioni sociali, politiche o religiose.

Il diritto di asilo per i profughi e per i perseguitati da soprusi razziali è un principio che deve essere accettato da tutti gli Stati democratici in maniera piena, indiscutibile ed uniforme, consentendo la compiuta integrazione degli immigrati nella società civile e del lavoro, nel rispetto della cultura e della religione di appartenenza.

L'Avvocatura può e deve prendere posizione su questioni di siffatta portata sociale, a meno che non voglia far scomparire quella che è sempre stata la sua funzione più nobile: la difesa degli insopprimibili principi di giustizia, di libertà e di solidarietà umana.

L'assise di Trani, in una terra di frontiera tra Occidente e Oriente, sarà un'occasione per interrogarsi e per formulare interrogativi in un confronto che potrà essere il viatico per decisioni di carattere politico e legislativo tali da garantire il rispetto della dignità umana, senza che ciascuna comunità rinunci all'identità culturale e alla sicurezza dei suoi componenti.

Per questo sono sicuro che le giornate di Trani saranno una tappa importante non solo nel cammino della F.B.E., ma anche nel processo di armonizzazione delle normative dei singoli Stati sui fenomeni migratori.

ARRIVEDERCI A TRANI

LUIS MIGUEL ROMERO VILAFRANCA

Presidente Federazione degli Ordini Forensi d'Europa

In questi tempi conflittuali risulta difficile alimentare lo spirito di fraternità universale che ispira la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La globalizzazione, concepita unicamente come fenomeno economico del mercato mondiale, nonché la psicosi derivante dagli eventi dell'11 settembre, non sono certamente portatrici di atteggiamenti di rispetto per l'uguaglianza e per l'intima dignità di ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione o dalla diversità di razza o di sesso.

Vedere la globalizzazione soltanto come un fenomeno economico e tecnologico significherebbe dimenticare che questo fenomeno potrà agire soltanto a favore di coloro che detengono il potere economico e le competenze tecnologiche.

In effetti, la tecnologia mai aveva fatto in passato tanti progressi; mai prima i grandi son stati così grandi, né i poveri tanto poveri, e ci fa vergognare l'immagine di 2/3 dell'umanità che soffre la fame e vive priva dei generi essenziali.

D'altro canto, le normali posizioni di condanna e di timore scaturite l'11 settembre hanno fomentato un concetto di involuzione che privilegia il rifiuto di coloro che provengono da paesi meno avvantaggiati evidenziando il tema della sicurezza, come principio basilare della libertà.

È oggi più che mai necessario, in questo clima di subbuglio, che l'Avvocatura lanci un messaggio di serenità e di sicurezza giu-

ridica, difendendo i valori che sono alla base della nostra professione, mettendo la società al servizio del Diritto ed il Diritto al servizio dell'umanità.

La Commissione del Mediterraneo e la Federazione degli Ordini degli Avvocati d'Europa, nel cui ambito detta Commissione si radica, hanno tra le principali finalità, la difesa e la protezione dei Diritti Umani in ogni momento. La Commissione ha opportunamente deciso di organizzare questa Assise al fine di dibattere, analizzare e discutere il problema delle migrazioni, precisamente a Trani, punto d'incontro tra le culture e ponte di collegamento tra i paesi di partenza e quelli di accoglienza.

L'Avvocatura del Mediterraneo si riunirà nella bella terra di Puglia per inviare un messaggio, ai legislatori e ai governi europei, di solidarietà nei confronti dei nostri fratelli migranti, e di rispetto della preminenza dei Diritti Umani su qualsiasi altra considerazione o condizione di convenienza.

Arrivederci a Trani!

LA INTEGRAZIONE È UN'UTOPIA?

MAURIZIO DE TILLA

Presidente Commissione degli Ordini Forensi del Mediterraneo

La XII Assise del Mediterraneo si terrà a Trani nel Castello Svevo nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2002. Il tema è di grande interesse: **“Fenomeni migratori nelle società del Mediterraneo e dei Paesi Balcanici”**. Parteciperanno le Avvocature di tutta l'Europa e dei Paesi del Mediterraneo.

Il fenomeno dell'immigrazione investe una serie di problemi di notevole complessità che riguardano esigenze di lavoro, di integrazione sociale, di legalità.

In questo contesto si è inserito un dramma umano che ha complicato ogni questione.

“Da ogni Est e ogni Sud del mondo, da africane dal cuore sempre più di tenebra, da sudamericane di crudeltà pinochetiane si muovono oggi i popoli dei battelli, dei gommoni, delle navi-carrette, dei container, delle autocisterne, carovane di scampati a guerre, pulizie etniche, genocidi, fame, malattie. Fugge tutta questa umanità dolente ed è preda ancora dei criminali del traffico di vite umane, sparisce spesso nei fondali dei mari, nelle sabbie infuocate dei deserti, come detriti di una immane risacca finisce sopra scogli o spiagge desolate” (V. CONSOLO, *Il tempo degli esodi*).

Questo fenomeno condiviso nella sua accezione storica si è quindi caricato di significati drammatici che ne hanno aggravato la portata e che ci fanno perdere di vista il grande valore del “Mediterraneo”.

Braudel parla del “Mediterraneo” che è mille cose assieme. “Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre”.

È quella del Mediterraneo una storia di stratificazioni, ma anche di sintesi e di convivenza, di elementi portanti: la Cristianità, l’Islam e l’Universo ortodosso.

Il sogno è l’Europa dei popoli, integrata dagli altri paesi del Mediterraneo, una sorta di Pax Romana: le civiltà quando si integrano sono anche accumulazione di beni, eredità di intelligenze, fonte di intrecci culturali ed economici.

Ma il sogno svanisce nella realtà dei conflitti, dell’antirazzismo facile, nell’amara constatazione del fallimento del tentativo di amalgamare etnie diverse e di tentare raffronti, dialoghi, modi di convivenza fondati sulle diversità.

Spesso si deve constatare che l’aspirazione ad una società multiculturale o multi-etnica è considerato un concetto “romantico-mistificatorio”.

E si ricomincia da capo, interrogandoci su quale integrazione vogliamo, con quali costi in termini di lontananza ed anomia, quali interventi anche politici e legislativi possono evitare i conflitti e garantire l’ordine sociale.

La integrazione è un’utopia? O forse bisogna spingere al massimo lo sforzo di immaginazione nella consapevolezza della svolta storica che stiamo vivendo.

Non è infatti possibile fermare la storia. I tempi richiedono la ricerca di punti di convergenza e di equilibrio fra differenti universi di significato, valori e norme che si rifanno a vari modi di pensiero, a credenze religiose diverse. Se l’equilibrio non verrà raggiunto, saranno inevitabili conflitti e forme più o meno gravi di anomia, con grave danno non solo degli immigrati ma anche delle società meta della immigrazione.

Riuscirà l’Italia, paese moderno ma dalla modernità incom-

piuta, industrializzato, ma con forti contraddizioni, a realizzare una reale compartecipazione fra individui, comunità e Stato per inserirsi a pieno titolo in una Europa non etnocentrica?

E l'Europa è effettivamente unita per dare una risposta ai Paesi del Mediterraneo al fine di regolare compiutamente i flussi migratori e determinare i presupposti di un'accoglienza che sia sopportabile ed umanitaria?

IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE

I risultati delle ultime elezioni per il rinnovo del nostro Consiglio dell'Ordine sono ormai noti da tempo, ma non è superfluo qui pubblicarli anche a futura memoria.

In sede di prime votazioni (tenutesi, come al solito, in seconda convocazione) risultavano eletti, avendo superato il quorum richiesto:

Domenico Insanguine	con voti 553
Livio Campanile	con voti 434
Nicola Giorgino	con voti 392

In sede di ballottaggio risultavano eletti:

Alessio Sarcinelli	con voti 422
Bruno Logoluso	con voti 359
Sergio Lagrasta	con voti 346
Vincenzo Papeo	con voti 340
Aldo Saracino	con voti 323
Francesco Logrieco	con voti 320
Tommaso Divincenzo	con voti 312
Corrado Mancini	con voti 302
Pasquale Nasca	con voti 298
Gabriele Monacis	con voti 297
Giuseppina Chiarello	con voti 282
Domenico Franco	con voti 265

Alla prima riunione del nuovo Consiglio si procedeva alla nomina degli organismi esecutivi, come segue:

avv. Domenico Insanguine - presidente (confermato)

avv. Sergio Lagrasta - segretario (confermato)

avv. Alessio Sarcinelli – tesoriere (confermato)

Successivamente il Consiglio procedeva alla nomina delle varie Commissioni di lavoro (alcune allargate a colleghi non facenti parte del Consiglio medesimo), come segue:

Tenuta Albo: Lagrasta S. (coordinatore), Giorgino N., Mancini, Monacis.

Sorveglianza pratica: Campanile (coordinatore), Chiarello, Mancini, Papeo, Logrieco, Monacis, Divincenzo, Saracino, Giorgino, Logoluso, Nasca.

Accert. prelim. disciplinare e conciliazioni: Campanile (coordinatore), Lagrasta, Logoluso, Sarcinelli, Saracino, Franco.

Relazioni esterne: Antonello Norscia (addetto stampa), G. Chiarello.

Pareri ordinari e straordinari: Sarcinelli, Campanile, Logoluso, Giorgino, Divincenzo, Monacis, Logrieco, Saracino, Papeo, Mancini, Chiarello, Franco, Nasca.

Osservat. enti pubblici: Riserbato Luigi, Baldassarre Pietro, Palmiotti Isabella, Cuocci Martorano Domenico, Nasca Pasquale (coordinatore), Divincenzo Tommaso.

Ufficio studi: A. Giorgino, A. Pansini, A. Cafiero, U. Operamolla, M. Anelli, F. Fuzio, L. Iannone.

Foro di Trani: Morgese N., Nasca P., Logrieco F., Mancini C., Monacis G., Giorgino N., Lagrasta S., Pastore Susanna, Casale F., Larato Maria Paola.

Cultura, scuola forense: Coviello P., De Gennaro D., Franco D., Logoluso B., Mancini C., Marzano L., Lomuscio A.

Manutenzione e logistica: Sarcinelli, Franco, Saracino, Lagrasta S., Divincenzo, Monacis, Chiarello, Logrieco.

Monitoraggio: Divincenzo (coordinatore), Giorgino N., Papeo V.

Gratuito patrocinio: Lagrasta (coordinatore), Logoluso, Divincenzo, Monacis, Logrieco, Saracino, Mancini, Nasca, Franco.

Tavolo di concertazione: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile.

Giovani avvocati: S. Palmieri, M. Musci, G.A. Rociola, E. Pensato, S. Monti, C. Barracchia, F. Borgia, I. Carrara, S. Caldarola, L. Cervellera, S. Dardes, M. Tortora, G. Guarino, M. Tangari, F. Filannino, F. Bruno.

Donne avvocati: M.G. Del Monaco, G. Vista, R. Ferraro, P. D'Elia, F. Dionisio, P. Zaza, I. De Bari, N. Cannillo, R. Mazza, G. Testini, A. Pasquadibisceglie, L. Rana, R. Fiorella, M.R. Lusito, M. Merafina, F. Mennoia.

Gruppo ricerca sull'emigrazione: Davide De Gennaro (coordinatore), Vincenzo Papeo, Giuseppina Chiarello, Domenico Di Terlizzi, Giuseppe de Zio, Carmela Campanale, Giuseppe Torelli.

QUANTI SIAMO

Alla data del 24 maggio 2002 il TOTALE DEGLI ISCRITTI AL NOSTRO ORDINE ERA DI 2.229. Di essi 1.309 erano gli avvocati e 920 i praticanti avvocati, ivi compresi 57 praticanti abilitati al patrocinio.

Scendendo nei particolari, è interessante notare come gli avvocati iscritti all'Albo della Cassazione siano 204. Nell'Albo Speciale, invece, risultano iscritti 14 avvocati (di cui 5 cassazionisti).

Per quanto riguarda, poi, la suddivisione degli iscritti per sesso, tra gli avvocati 863 sono maschi e 446 femmine. Tra i praticanti avvocati, invece, 403 sono i maschi e 517 le femmine, per cui, l'insieme degli iscritti (avvocati e praticanti) si suddivide in 1.266 maschi e 963 femmine.

IL "TAVOLO DI CONCERTAZIONE" FUNZIONA

Vi ricordate il "tavolo di concertazione" di cui parlava in assemblea il presidente Insanguine e del quale si è scritto anche in questa rivista?

Bene, a quanto pare il "tavolo di concertazione" tra gli utenti (giudici, avvocati, cancellieri) del nostro Tribunale comincia a dare i suoi frutti. La novità questa volta concerne la nuova prassi in materia di esecuzioni immobiliari.

A seguito di un incontro tra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in tema di prassi in materia di esecuzioni immobiliari, l'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, in persona del Giudice dott. Saverio de Simone appositamente delegato dal Presidente del Tribunale, ha ritenuto di valorizzare una serie di suggerimenti tesi ad abbattere i ben noti tempi morti di tali procedure. L'apposito documento finale, redatto dallo stesso dott. de Simone, così recita nei suoi punti essenziali che vogliamo riportare per intero, sicuri di fare cosa gradita a tutti i colleghi. (n.m.)

* * *

"In vista delle esigenze prospettate, finalizzate a rendere più celere la procedura, ad evitare tempi morti tra le diverse fasi in cui essa si articola, a diminuire gli accessi in Cancelleria, a rendere più facilmente conoscibili per gli offerenti gli immobili pignorati nell'interesse di tutte le parti del procedimento, l'Ufficio ha rite-

nuto di adottare un nuovo e più snello modello procedurale che consenta al G. E. di poter disporre fin dalla udienza di comparizione delle parti di tutti gli elementi necessari per ordinare la vendita.

Si è pensato di perseguire tale obiettivo conferendo l'incarico di stima dei beni pignorati all'esperto subito dopo la presentazione della istanza di vendita e dopo la verifica positiva, da parte del G. E., della completezza della necessaria documentazione ipocatastale, in modo da consentire l'espletamento dell'incarico ed il deposito della relazione nel periodo intercorrente tra il suo conferimento e la udienza di comparizione.

All'esperto sono stati poi attribuiti compiti ulteriori rispetto alla semplice stima del bene, consistenti nel provvedere all'accatastamento, alla verifica della comunicazione ai comproprietari dell'avviso ex art. 599 c.p.c., all'obbligo di trasmissione della relazione alle parti per consentire loro di interloquire sul suo contenuto fin dalla prima udienza, che sarà fissata con il medesimo decreto con il quale l'esperto viene nominato e convocato per il giuramento e la formulazione dei quesiti.

Si è inteso favorire in tal modo il pieno contraddittorio tra le parti fin dalle prime battute della procedura al fine di evitare l'inutile allungamento dei tempi e stimolare in particolar modo le determinazioni dei comproprietari del bene pignorato (le cui quote non siano sottoposte ad esecuzione forzata) in ordine alla vendita della quota indivisa.

I compiti affidati all'esperto con riferimento alla descrizione del bene sono stati puntualizzati ed incrementati, richiedendosi la produzione di idonea documentazione fotografica, la individuazione dei proprietari confinanti, la indicazione della zona di ubicazione dei beni, il loro stato di conservazione e di possesso; ciò al fine di ottenere un quadro più completo dell'immobile in modo da renderne più facile ed appetibile l'acquisto. Si è introdotta la novità di far depositare la relazione anche su supporto

informatico al fine di alleviare il lavoro della Cancelleria e favorire la predisposizione più pronta ed in forma grafica migliore degli atti consequenziali, ed in specie dell'ordinanza di vendita, che potrà essere emessa direttamente alla stessa udienza di comparizione.

Sempre al fine di evitare tempi morti e rendere più agevole la vendita, con la ordinanza di comparizione delle parti sono state imposte al debitore pignorato una serie di incombenze, quali l'obbligo di consentire l'accesso nell'immobile all'esperto e ad eventuali terzi interessati all'acquisto, obbligo sanzionato con la revoca della autorizzazione ad abitare nell'immobile, dell'incarico di custode e con la sua sostituzione con altro soggetto.

Infine, rilevato che statisticamente le vendite con incanto ben difficilmente si concludono alla prima udienza senza dar luogo a successivi esperimenti con ribasso, ma si protraggono addirittura per anni fino a che il bene pignorato non raggiunga un prezzo vile, questo Ufficio ritiene di poter avviare il tentativo di alcune vendite senza incanto onde verificarne la efficacia e la celerità, anche allo scopo di scongiurare i rischi di possibili condizionamenti sia del prezzo che dell'esito stesso della vendita dovuti alle indebite interferenze di soggetti animati solo da intenti strumentali.

Nel sottolineare la massima disponibilità dei magistrati dell'Ufficio a recepire ulteriori suggerimenti ovvero ad adeguare le prassi alle esigenze che di volta in volta si dovessero presentare, si sottolinea ancora una volta la necessità che il ventilato aumento delle udienze non potrà assolutamente prescindere da un significativo rafforzamento del personale di Cancelleria e da una riduzione dei compiti affidati ai GG. EE. in altre materie".

LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

REMO DANОВI

1. Nel 1997, quando fu approvato il codice deontologico forense (per la prima volta nella storia degli avvocati italiani), molti commentatori espressero la loro soddisfazione: il codice era il punto di arrivo di lunghe discussioni e di contrastanti esperienze, non tanto sul piano delle singole disposizioni, quanto sulla stessa necessità od opportunità della codificazione. Ricordo in proposito il lungo ostracismo con cui esponenti autorevoli delle associazioni ed istituzioni forensi esprimevano indifferenza alla codificazione, trattandosi per lo più (secondo questa opinione) di archiviare principi generali, senza pretesa di completezza, ricavandosi dalla genericità delle indicazioni la duttilità (ma quindi anche la debolezza) di un sistema qualificato come "morale del gruppo"!

Ricordo tuttavia anche le ragioni di una appassionata e motivata difesa, basata non soltanto sulla giuridicità dell'ordinamento, ma anche sulla effettività delle norme, garantita appunto dalla loro specificazione o tipicizzazione.

Tutti discorsi comunque superati dalla avvenuta codificazione, preceduta da proposte e dibattiti che hanno coinvolto tutte le componenti della avvocatura (e i lavori preparatori e i progetti presentati lo dimostrano).

2. Non era però un punto di arrivo! L'entrata in vigore della codificazione era destinata infatti a cambiare notevolmente l'esercizio della professione, non solo sul piano disciplinare, ma anche sul piano dei comportamenti.

Le regole enunciate infatti indicavano quali comportamenti dovessero o potessero essere tenuti, non soltanto sotto la minaccia di una sanzione, ma anche nella previsione di un miglioramento obiettivo della qualità delle prestazioni.

E poi, sul piano disciplinare, le regole enunciate realizzavano il principio di legalità (*nullum crimen sine lege*), arrivando a consentire anche un contraddittorio più articolato e sereno.

Di fatto, a dimostrazione che già di per sé la codificazione veniva ad essere un punto di partenza (e non di arrivo), si comincia ad assistere ad un notevole cambiamento nella stessa struttura della incolpazione disciplinare. Sempre di più, invero, i Consigli dell'Ordine formulano i capi di incolpazione indicando specificamente gli articoli violati (ferma restando sempre, ovviamente, la necessità di una specificazione dei fatti), e le stesse impugnazioni al Consiglio Nazionale Forense sempre più spesso si articolano sull'analisi e sulla interpretazione delle singole disposizioni che si assumono violate.

Insomma, un miglioramento del procedimento particolarmente significativo, anche in vista dell'adeguamento delle norme al giusto processo.

3. Ma ancora, sul piano dei contenuti, i principi enunciati nel codice deontologico del 1997 sono stati sottoposti costantemente a revisione, nel desiderio di aggiornarli e renderli più rispondenti alle necessità del momento.

Così, fin dal 1999 sono state elaborate e approvate alcune modifiche in tema di competenza e doppia deontologia (art. 4), di dovere di verità (art. 14), di pubblicità-informazione (art. 17), ed altri problemi ancora (artt. 20, 30 e 47). Tutte modifiche che sono

state accettate senza particolari discussioni (a parte quella che si riferisce all'art. 17, sulla pubblicità-informazione), nella comprensione della necessità di una attualizzazione dei principi per renderli sempre più adeguati alla varietà e mutevolezza dei casi.

Naturalmente anche le modifiche del 1999 sono state dibattute e discusse tra tutti gli interessati, a conferma di un metodo proficuo per ottenere la consensualizzazione dei risultati.

4. Ora sono passati tre anni dalle ultime modifiche, e la Commissione deontologica ha elaborato nuove proposte e le sottopone ora alla approvazione delle istituzioni e associazioni forensi.

Queste proposte riguardano:

– l'art. 36 (sono stati aggiunti i canoni complementari II, III, IV, per tenere conto delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio);

– l'art. 37 (è stato aggiunto il canone complementare III, per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di società di professionisti);

– l'art. 13 (è stato aggiunto il canone complementare I, ed è stato formulato un nuovo REGOLAMENTO per introdurre, per la prima volta, le norme sull'aggiornamento e la formazione permanente);

– l'art. 17 (è stato modificato il canone complementare I, ed è stato formulato un nuovo REGOLAMENTO, per indicare i limiti e le modalità consentite per dare informazioni);

– l'art. 52 (è stato modificato il canone complementare I, ed è stato formulato un nuovo REGOLAMENTO in ossequio alla normativa sulle investigazioni difensive. Sotto questo profilo la Commissione ha approntato una bozza di regolamento più sintetico e altra bozza che riproduce per gran parte le disposizioni già approvate dalle Camere penali).

Le ragioni delle proposte sono intuitive: da un lato, in via generale, il contesto in cui viviamo impone un cambio continuo di

prospettiva, tanto veloce è il processo di innovazione e di cambiamento dei modelli tradizionali (si pensi all'attività di consulenza rispetto all'attività contenziosa), il che obbliga a ritrovare soluzioni adeguate per assicurare comunque la qualità delle prestazioni; d'altro lato, interventi normativi specifici (la direttiva antiriciclaggio; la società tra professionisti; le scuole di specializzazione; la direttiva sul commercio elettronico; le indagini difensive, tanto per indicare le disposizioni più recenti) impongono un confronto immediato per riaffermare il ruolo fondamentale dell'avvocato, nel rispetto dei valori e dei principi deontologici.

5. Ecco dunque le ragioni per raccomandare l'attenzione sulle proposte che sono state formulate.

Certo, taluno preferirebbe la pigrizia o l'inerzia, oppure l'attesa dei tempi, per fotografare semplicemente ciò che è già avvenuto (e quindi è già superato dal tempo)!

Ma non è questa la prospettiva raccomandabile. Occorre anticipare i cambiamenti e regolarli; occorre anche realizzare un aggiornamento nei fatti e non solo nelle parole, con la consapevolezza che non è questa certamente la conclusione delle nostre fatiche.

Vi sono infatti ancora tanti problemi che attendono una soluzione (l'accesso alla professione, la formazione di base, le tariffe, l'ordinamento forense nel suo complesso, per citare i più rilevanti). Compiere qualche piccolo passo in avanti è sempre utile per avviare la soluzione anche di questi problemi.

IL LAVORATORE NELLA NEW ECONOMY

ANTONIO BELSITO-MASSIMINO LOCCI

Con la locuzione di “new economy” si suole indicare l'insieme di tutte le attività che si avvalgono di tecnologie informatiche nonché di servizi che svolgono con Internet il principale *business*.

La nuova era della cd. “globalizzazione” di cui oramai, consapevolmente o non, tutti fanno parte ha determinato un cambiamento nel modo di concepire il lavoro secondo un consolidato stampo tradizionale.

Infatti, da una parte, si assiste ad un progressivo inserimento di tutte le figure professionali, tanto di vecchia generazione quanto di nuova creazione, in un contesto lavorativo-aziendale che si va celermente evolvendo rendendo obsoleti modelli di lavoro fino a poco prima concepiti come moderni ed attuali.

Dall'altra, l'incalzante ritmo dettato dalla “new economy” esige che agli improvvisi mutamenti del mercato globale facciano seguito altrettante competenze professionali che siano in grado di garantire alle aziende protagoniste della globalizzazione, nell'ambito di un frenetico scambio di servizi e prodotti telematici destinati a mercati sempre più estesi, risposte sempre adeguate al nuovo ruolo aziendale.

Ovvio è che in questo contesto, allora, tutte le professioni lavorative hanno di conseguenza subito l'influenza di questa evoluzione e, preso atto dell'inarrestabile processo tecnologico che le va rendendo sempre più inadeguate ed insufficienti, con esse i

vecchi modelli di lavoro si affrettano a mutare repentinamente affinché sorgano nuove categorie professionali capaci di far fronte alla new economy e con essa anche alla società che si va profondamente mutando.

Tale esigenza è stata dunque necessariamente recepita dalla Commissione dell'Unione Europea di Bruxelles che, segnalando il forte ritardo europeo sul mercato internazionale, in un documento del 4-2-2000 ha indicato a tutti gli Stati membri e nel contempo alle parti sociali interessate (imprese ed organizzazioni sindacali) le linee per una nuova strategia comunitaria per il lavoro al fine di rendere innovativa l'offerta europea delle nuove professioni (*e-jobs*) legate ad Internet.

Non di scarso rilievo è, infatti, secondo le previsioni della Commissione, il numero dei lavoratori con accesso alla rete telematica sul posto di lavoro che registrerà un incremento tale da raggiungere percentuali pari al 70% nel 2004 (a fronte del 30% attuale), al quale seguirà un commercio elettronico il cui volume d'affari e di transazioni è stimabile in 360 miliardi nel 2003.

In tale contesto, dunque, la Commissione U.E. ha ipotizzato non solo che tale commercio elettronico da azienda ad azienda corrisponderà a più del 90% di tutto il commercio elettronico complessivo, fornendo così opportunità di gran lunga più importanti di quelle del mercato azienda-consumatore, ma anche che influenzando direttamente gli operatori del mercato economico, sostituirà e modificherà le aziende tradizionali creando circa un 6% di "nuove aziende", con ampia mutazione dei processi commerciali e dei modelli organizzativi aziendali su larga scala.

Pertanto, a fronte delle effettive potenzialità occupazionali stimolate dalla dinamica della società dell'informazione e della "new economy", la Commissione U.E. ha segnalato la necessità di una strategia integrata e coordinata per rispondere alle sfide della globalizzazione in cui forte sarà la richiesta di domanda di lavoratori flessibili, orientati ad assicurare la propria disponibilità

nel breve e medio termine come specialisti della “new economy”.

Tale campanello di allarme è stato anche recepito dal legislatore, che seppure con qualche breve ritardo, ha provveduto a disciplinare il nuovo part-time con decreto legislativo n. 100 del 26-2-2001 che ha apportato sostanziali modifiche al precedente, regolamentato dal D.lgs. del 25-2-2000, n. 61.

Il nuovo part-time, dunque, che la normativa definisce di tipo misto, oltre ad essere ora ammesso per legge, mentre precedentemente era sottoposto ad autorizzazione delle parti, costituisce il connubio tra tempo parziale orizzontale, cioè meno ore lavorative che però vengono suddivise nell’arco di una settimana, e tempo verticale, cioè concentrazione di più ore in alcuni giorni.

Infatti, all’art. 1 del D.lgs. del 25-2-2000, n. 61, il legislatore con l’art. 1, co. 1, lettera a), n. 1, del D.lgs. 26-2-2001, n. 100, ha inserito la lettera d bis), che, nel prevedere nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione anche a tempo parziale, precisa che questo può essere “di tipo misto” in cui il lavoro si svolge “secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d)”.

In concreto, con una sostanziale novità verso una maggior flessibilità, il legislatore ha previsto la possibilità di variare la collocazione temporale del rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione alle diverse esigenze produttive dell’azienda, consentendo la combinazione tra un rapporto di lavoro a tempo parziale “di tipo orizzontale”, quello di cui alla lettera c) del D.lgs. n. 61/2000, (in cui “la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro”), e uno “di tipo verticale”, successivamente disciplinato sub lettera d), “in relazione al quale risulta previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”.

La “new economy” nella Pubblica Amministrazione sta giorno dopo giorno trovando i suoi spazi che risultano sempre più

utili per la gestione della cosa pubblica e nell'interesse della collettività.

Negli uffici della P.A., infatti, oggi si utilizzano strumenti affidati a personale qualificato per offrire servizi possibilmente in tempo reale.

Vantaggi concreti si stanno già ottenendo, ad esempio, anche con il telelavoro che è una delle tante forme di attività lavorativa con le nuove tecnologie telematiche.

Il telelavoro consiste nell'espletamento di prestazioni lavorative che vengono rese anche da un posto diverso della sede lavorativa ufficiale (ad es. da casa) tramite postazioni di e-working (l'insieme degli apparati hardware, software inseriti nel circuito della rete unitaria telematica della P.A.).

In pratica, si consente a chiunque disponga di un "computer" con accesso ad "Internet" di utilizzare i servizi pubblici che ricoprono le singole postazioni di lavoro. A tal fine l'A.I.P.A., l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con Delibera n. 16 del 2001, ha emanato un regolamento per disciplinare gli aspetti tecnici del telelavoro, in relazione non solo alla rete telematica delle P.A., ma anche alle tecnologie per l'identificazione dei singoli operatori e alla tutela della sicurezza dei dati.

La delibera, nel porre la P.A. all'avanguardia in tale settore, si distingue, oltre che per le prescrizioni imposte ai singoli lavoratori che espleteranno le proprie mansioni presso le e-working, soprattutto per le regole relative all'identificazione degli addetti al telelavoro ed alla sicurezza nelle connessioni ad "Internet" impedendo agli utenti l'accesso alla rete in orari diversi da quelli di lavoro.

Il professionista della "new economy" può essere anche un lavoratore parasubordinato che espleti l'attività di collaborazione coordinata e continuativa con l'imprenditore, e impegnandosi con il proprio lavoro, prevalentemente personale ad offrire servizi ed a raggiungere risultati senza alcun vincolo di orario e di assogget-

tamento al potere direttivo (art. 2086 codice civile) e disciplinare (art. 210 codice civile e 7 l. 600/70) del datore di lavoro.

Quindi, queste nuove figure professionali che stanno invadendo il mercato del lavoro potranno svolgere la propria prestazione lavorativa sia in un rapporto subordinato ex art. 2094 codice civile (anche a part-time, come sopra accennato), sia autonomamente (contratto d'opera ex art. 2222 codice civile) lavorando in quest'ultima forma o nella stessa azienda dell'imprenditore committente quale collaboratore parasubordinato o nella propria azienda di servizi che espleta un incarico professionale con i propri strumenti aziendali. È di tutta evidenza che questa nuova attività lavorativa ha potuto conquistare il mercato occupazionale grazie alla sua notevole flessibilità e alla necessità, più o meno improvvisa, che il mercato stesso ha avuto per far fronte a questi utilissimi servizi che la "new economy" mette a disposizione per un notevole miglioramento qualitativo di tutte le attività imprenditoriali.

La legislazione comunitaria e quella nazionale sino ad oggi hanno offerto riferimenti normativi frammentari ed incompleti: non resta che attendere, ma si ritiene per poco ancora, per ottenere una normativa che sia organica e capace di essere funzionale allo sviluppo di queste nuove importanti attività.

I DIRITTI PROCURATORII, QUESTI SCONOSCIUTI

Spesso ci siamo imbattuti nella sconoscenza, da parte di molti colleghi, della nostra tariffa professionale.

Ha proprio ragione il collega Giuliano Berti Arnoaldi Veli quando dice che "in questa materia siamo tutti autodidatti, perché non c'è chi la insegna".

Anche per questo abbiamo ritenuto opportuno pubblicare le considerazioni che seguono, tratte dalla rivista "Bologna forense".

* * *

DIRITTI PROCURATORII

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI DIRITTI PROCURATORII

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

Il sistema dei diritti procuratorii previsto dalla nostra tariffa professionale è antiquato e farraginoso. Non crediamo di fare, dicendolo, una affermazione scandalosa, o rivoluzionaria. Basta scorrere la raccolta della rivista del Consiglio Nazionale Forense per scoprire quante volte, nel corso degli anni passati, si sia auspicato, immaginato, studiato un nuovo sistema tariffario, più moderno, e anche più comprensibile. Nella stessa relazione del CNF alla tariffa forense tuttora vigente (relazione che data oramai di oltre otto anni fa) a proposito dei diritti procuratorii il CNF precisava di avere "ritenuto per il momento di soprassedere ad una ipotesi di accorpamento dei diritti, in attesa di esaminare la possibilità di

introdurre eventualmente gli accorpamenti una volta entrate definitivamente in vigore tutte le altre modifiche al c.p.c.” (in *Rass. forense* 1994, pag. 380). Otto anni dopo, a che punto siamo?

Ricordiamo che i diritti procuratorii furono introdotti nella prima tariffa dell'Italia unita (regio decreto 23 dicembre 1865), in termini per la verità non molto dissimili da quelli tuttora vigenti, per compensare l'opera del procuratore, ben distinta da quella dell'avvocato, e consistente nel compimento di atti per mandato (in nome e per conto, come si dice tuttora) del cliente. Era in sostanza una attività di mandatario della parte, che come tale veniva compensata sulla base delle singole attività effettivamente compiute. Ben diversa da quella dell'avvocato, che era invece il difensore compensato dall'onorario, parametrato non ai singoli atti compiuti, o al numero delle pagine scritte, ma al valore della pratica, allo studio e al tempo necessario a preparare comparsa e arringa, e a svolgere le attività in genere del suo ministero.

Attualmente, come si sa, la professione di procuratore, che peraltro già da tempo aveva perso ogni diversificazione concreta da quella dell'avvocato (in sostanza, il procuratore era già da anni un avvocato con meno esperienza, e basta) è stata definitivamente abolita (incorporata per fusione, si potrebbe dire scherzosamente in termini di diritto commerciale), e la differenziazione dei compensi ha perso anche la sua ultima, formale ragion d'essere.

Se ciò non bastasse, è sotto gli occhi di tutti la parabola delle tariffe forensi nella loro globalità. Già a livello europeo la legittimità del sistema tariffario è stata messa in dubbio sotto il profilo della violazione dei principi di libera concorrenza. Anche nel diritto interno, a cominciare dalla Corte d'appello di Torino, si è cominciato a disapplicare le tariffe, sulla base della normativa europea, e a liquidare le spese di soccombenza sulla base di parametri a discrezione del giudice, generalmente ancorati ad una percentuale della somma attribuita giudizialmente. La inderogabilità delle tariffe al di sotto del minimo, vietata dal tuttora vigente art.

24 della nostra legge professionale, è stata recentemente superata dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n. 152 (sugli istituti di patronato e di assistenza sociale): che è bensì riferito ad un caso particolare, ma che dà bene la dimensione di un percorso che va verso la disarticolazione del sistema attuale. E non è senza significato, se ci pensate, che la tariffa vigente sia tuttora quella approvata nell'ottobre del 1994, e che a quasi sette anni di distanza non si vedano i segni di un mutamento (mentre per tutti gli anni settanta e ottanta le tariffe vennero adeguate ogni due o al massimo tre anni).

In un futuro che non è lontano, ma è già cominciato, è certo che gli avvocati dovranno abituarsi a concordare preventivamente i loro compensi, anche in maniera forfettaria, e forse in misura percentuale rispetto all'affare, ovvero in termini orari. Non è probabile che i diritti procuratorii sopravviveranno, quantomeno nella loro forma attuale.

Detto questo, va però ricordato che la tariffa attuale, finché c'è, va rispettata e applicata. Da quell'osservatorio privilegiato che è l'attività quotidiana di un Consiglio dell'Ordine ci siamo resi conto che la tariffa non è conosciuta come dovrebbe, ed è mal conosciuta o mal interpretata più di quanto non si creda: complice anche il fatto che, in realtà, in questa materia siamo tutti autodidatti, perchè non c'è chi la insegni.

Riteniamo allora di fare cosa utile facendo seguire una breve esposizione eminentemente pratica, una sorta di massimario di esperienza, per facilitare l'approccio alla redazione di una corretta nota.

1) Posizione ed archivio

La prima voce della tariffa dei diritti è una novità della tariffa del 1994: non c'era infatti in nessuna delle tariffe precedenti. È una voce palesemente mutuata dalla tariffa stragiudiziale, nella quale invece è sempre esistita una voce fissa chiamata così, prevista per le prestazioni di assistenza (non invece per quelle di sem-

plice consulenza). Essa spetta per i processi di cognizione, per procedimenti speciali e camerali, e in genere per ogni procedimento giurisdizionale: come espressamente dice la intestazione della Sez. I della tabella B.

2) Disamina

La formulazione di questo diritto, e soprattutto la sua diversità dal nuovo diritto di “posizione ed archivio” recentemente introdotto, non è perspicua. Per capire di che si tratti esattamente, è utile rifarsi alla già citata tariffa del 1865, nella quale il diritto corrispondente era analiticamente descritto come *“diritto di disamina delle carte e dei documenti sui quali poggia l'azione e l'eccezione, e per le informazioni preventive, che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, riguardo all'andamento della causa, compresa la redazione della parte sostanziale dell'atto di citazione da consegnarsi all'usciera”*. Successivamente, nella tariffa del 1901, che è assai più succinta, il diritto venne più semplicemente chiamato *“diritto di disamina e d'informazioni”*.

Dunque, si tratta di un diritto di generico esame della controversia giudiziale che si va a intraprendere, compresa la raccolta delle informazioni necessarie, che non coincide e anzi si aggiunge ai diritti di disamina di singoli atti, e che è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Come per i diritti di consultazioni e corrispondenza, fascicolazione e redazione nota spese, peraltro, è stato previsto che esso sia dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, o riassunzione con fissazione di nuova udienza.

3) Fascicolazione

È dovuto un solo diritto per la formazione del fascicolo degli atti e documenti.

È dovuto un nuovo diritto anche dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione.

4) Domiciliazione

Il diritto è dovuto all'avvocato non munito di procura che svolga esclusivamente la funzione di domiciliatario, che non compia altra attività processuale e che quindi non percepisca altri diritti. Il diritto di domiciliazione non è dunque cumulabile con gli altri diritti procuratori previsti dalla tariffa. La questione, un tempo controversa, è stata definitivamente chiarita ("una volta per tutte", dice la relazione del C.N.F.), in questo senso, dalla tariffa del 1994.

5) Esame difese ed esame documenti avversari

I due diritti sono dovuti una sola volta prima di ogni sentenza od ordinanza collegiale (non è invece dovuto un diritto per ogni atto esaminato nel corso del giudizio).

6) Consultazioni e corrispondenza informativa

Tali diritti sono dovuti una sola volta nel corso del procedimento (e non già per ogni consultazione o comunicazione scritta: il termine "*consultazioni*", al plurale, si riferisce al complesso delle attività e non a ciascuna di esse).

Le comunicazioni telefoniche sono comprese fra le consultazioni (Cass. 19 ottobre 1951 n. 2969).

La tariffa prevede che i diritti in esame siano dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con fissazione di nuova udienza (Cass. 16 novembre 1984, n. 5832).

Secondo Cass. 16 gennaio 1997 n. 379 le voci sono dovute

(dal cliente: per quel che riguarda le spese ripetibili dalla controparte soccombente, il discorso è diverso) anche dopo la sentenza definitiva. La sentenza, nel rigettare la tesi del ricorrente, (un avvocato che pretendeva gli spettasse il diritto di corrispondenza dopo ogni udienza), afferma che il diritto può spettare una seconda volta solo dopo i tre tipi di evento espressamente previsti nella tariffa, e cioè dopo la sentenza parziale, dopo l'ordinanza collegiale e dopo la riassunzione del processo; ma afferma che se il diritto è dovuto nuovamente dopo la sentenza parziale, esso appare dovuto *a fortiori* anche dopo la sentenza definitiva.

Al provvedimento che definisce una fase del processo è assimilabile il decreto ingiuntivo: quindi anche dopo il decreto ingiuntivo è dovuto il diritto di consultazioni e corrispondenza.

Per il richiamo del n. 77 Tab. B, i diritti in esame si ritengono dovuti anche nel procedimento esecutivo, e possono essere indicati nell'atto di precetto.

7) Udienze - istanze - esame ordinanze

Il diritto di assistenza all'udienza spetta anche in caso di rinvio (a differenza dell'onorario). In caso di semplice rinvio, non spetta invece un diritto di "istanza", e meno che mai un diritto per "esame ordinanza".

Per ogni altra istanza formulata a verbale spetta il diritto relativo.

Ancora, spetta il diritto di "esame ordinanza" ogni qual volta il giudice provveda in qualche modo sulle istanze delle parti in modo diverso dalla semplice concessione di un rinvio. In particolare, il diritto spetta frequentemente nel nuovo processo civile, tutte le volte che il giudice deliberi (in senso positivo o negativo) sulle richieste di termini per memorie, repliche, deduzioni istruttorie, ammissione di mezzi istruttori, fissazione udienze di prova, e simili.

A maggior ragione, il diritto di esame ordinanza spetta in relazione alle ordinanze emesse fuori udienza.

8) Redazione nota spese

Questa voce è dovuta per la redazione della nota spese depositata in giudizio, e non per la redazione della parcella al cliente, per la quale non spetta diritto alcuno.

9) Deposito atti o documenti

Il diritto (n. 30) è dovuto per ogni deposito in Cancelleria di atti processuali o documenti.

10) Scritturazione e collazione

La scritturazione, lo dice la parola stessa, è la dattilografia dell'atto: la collazione è la sua rilettura e correzione. Si tratta ovviamente, di definizioni *d'antan*: date quando le comparse venivano scritte a mano dall'avvocato, e poi copiate a macchina dalla dattilografa, in un originale in bollo, e sei veline a carta carbone. La copiatura, e ancora di più la collazione, erano dunque una avventura: ogni errore doveva essere corretto con gomma e penna sull'originale e, cosa ancor più difficile, sulle veline.

Gli atti dovevano essere su carta bollata giudiziaria (quella con la bilancia) dall'origine: è relativamente recente la norma fiscale che consente che il bollo giudiziario possa essere assolto in marche da bollo. Il diritto di collazione spetta per ogni foglio (cioè ogni quattro facciate, e non ogni facciata): es. quando, la voce è Lire 25.000, il diritto di collazione è di Lire 15.000 ogni quattro facciate.

La tariffa prevede che le spese di scritturazione siano deliberate dai consigli degli ordini circondariali.

11) Bollatura documenti

Questo diritto oramai desueto (n. 33) era legato alla norma fiscale – fortunatamente da anni soppressa, in concomitanza con la forfettizzazione dei diritti di cancelleria – che imponeva che ogni documento prodotto in giudizio venisse bollato. Adesso i documenti prodotti non sono più soggetti a bollo: la norma mantiene dunque una sua applicabilità assolutamente marginale, per i casi in cui si debba regolarizzare fiscalmente qualche documento che doveva essere in bollo dall'origine.

Quello che non è assolutamente consentito, come accade di vedere qualche volta, è di richiedere questo diritto per i bolli che si applicano sugli atti giudiziari: meno che mai, per ogni bollo che si sia applicato. Gli atti giudiziari sono in bollo dall'origine, a prescindere dalla modalità (carta bollata o marche) con le quali si sia assolta la imposta, e non possono essere sottoposti a bollatura successiva.

12) Accesso agli uffici

Non è previsto alcun autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione dell'espletamento di attività per cui sia già previsto un corrispondente diritto (es. accesso per ritirate il fascicolo o per estrarre copia di atti).

13) Registrazione dei provvedimenti

Per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, la tariffa prevede un'unica voce (n. 44) onnicomprensiva.

Si ritiene dunque che, applicando la voce 45 (per ogni accesso agli uffici non espressamente menzionato) oltre alla registrazione vera e propria, coincidente oggi con il deposito della quie-

tanza, spetti al legale anche il diritto di accesso per prendere visione della liquidazione, e il diritto di accesso alla banca o alla posta per eseguire il pagamento.

Non pare invece che si possa chiedere di più di così: nemmeno se si debbano fare giri a vuoto per disguidi degli uffici. Infine, anche se fra trasferta e fila si impiega più di un'ora (il che è purtroppo la regola, non l'eccezione) non si può chiedere la vacanza, che non è prevista per questa attività.

14) Diritti successivi alla sentenza: quali sono ripetibili dal soccombente?

Alcune sentenze di Cassazione (Cass. 20 agosto 1987 n. 6973, Cass. 1 settembre 1987 n. 7156) hanno ritenuto che nella liquidazione delle spese di lite il Giudice deve tenere conto anche dei diritti dovuti per attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al grado di giudizio (esame dispositivo, consultazioni e corrispondenza, richiesta registrazione, esame testo integrale e ritiro del fascicolo).

15) Giudizio di Cassazione

Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo *ius postulandi* esclusivamente a ministero di un avvocato cassazionista (mentre all'avvocato non iscritto all'apposito albo è consentita la sola attività di domiciliatario del difensore), si è ritenuto che all'avvocato la Corte non possa liquidare diritti procuratorii, visto che il procuratore non può svolgere attività in Cassazione.

Pertanto, all'avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione spetta esclusivamente l'onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole attività "procuratorie" (Cass. 20 dicembre 1995 n. 13015).

16) Procedimento di esecuzione

Per il richiamo del n. 77 della tabella, sono applicabili anche per le attività svolte nel procedimento esecutivo i diritti previsti per le corrispondenti attività svolte nel giudizio di cognizione: consegue che anche nel procedimento esecutivo sono dovuti i diritti di consultazioni con il cliente e **corrispondenza informativa**, con le modalità già previste per il giudizio di cognizione (diritti dovuti una sola volta nell'arco della procedura, e dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione e fissazione di nuova udienza).

17) Rito del lavoro

Per le cause trattate con il rito del lavoro non sono dovuti i diritti di iscrizione a ruolo (che coincide con il deposito del ricorso) e di assegnazione a sentenza.

È invece compatibile con il rito del lavoro la precisazione delle conclusioni dopo la discussione e l'esame delle conclusioni avversarie.

18) Ritiro atti

È previsto il diritto per il ritiro del proprio fascicolo, non di altri particolari atti (come le difese avversarie, o l'atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario).

Tuttavia, poiché la tariffa risale a periodo anteriore alla mini-riforma del c.p.c., e poiché vige il principio che ogni attività deve essere congruamente compensata, l'attività dell'avvocato può trovare compenso nel diritto di "accesso agli uffici" (n. 45), previsto se l'attività svolta nell'occasione non sia già altrimenti compensata.

Il ritiro dell'atto notificato è ritenuto assorbito dal diritto di "esame relata".

19) Vacanze

Le vacanze (che sono una maggiorazione del diritto legata al protrarsi della attività alla quale si riferiscono per oltre un'ora) sono dovute solamente nei casi per i quali la tariffa le preveda espressamente: e cioè per la partecipazione alle udienze, per le ispezioni ipotecarie e catastali e l'esame dei relativi certificati. La vacanza è dovuta solo se la prestazione supera l'ora: se, ad esempio, la udienza dura un'ora e mezza; non è dovuta se dura cinquanta minuti, perché l'attività entro l'ora è compensata con il diritto procuratorio relativo. Possono spettare anche più vacanze contemporaneamente, una per ogni ora ulteriore: ma la durata dell'attività deve risultare dall'atto o dal verbale, che devono indicare l'ora di inizio e l'ora di conclusione. Se l'indicazione temporale non c'è, anche solo perché non è prevista per quella attività, si può chiedere una sola vacanza.

LE INFEDELTÀ NELL'ESERCIZIO DEL CREDITO

VITTORIA MILIONE-URSULA GIANCOLA-ANGELA COSTA

I. LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO

di Vittoria Milione

Con la locuzione diritto penale bancario si suole riferirsi al complesso delle norme incriminatrici che tutela la banca e l'attività bancaria e, cioè, l'impresa bancaria.

Tale disciplina, pertanto, nata con il r.d.l. del 1936, convertito poi con modificazioni nella legge del 7 marzo del 1938, appartiene storicamente al nucleo originale del diritto penale dell'impresa, e insieme con la "riforma penale e societaria del 1930-1931", "la legge bancaria del 1936", "la legge fallimentare del 1942", compose il primo nucleo di un vero e proprio diritto penale dell'economia.

Occorre rilevare, tuttavia, che le norme penali del Testo Unico Bancario, così come in precedenza quelle della vecchia legge bancaria, non esauriscono i contenuti dell'intervento penale in materia bancaria.

Nel diritto penale bancario in senso lato rientrano i reati contro il patrimonio, quelli contro la pubblica amministrazione, i reati informatici, la disciplina dell'assegno e dei mezzi di pagamento non in contante, quella valutaria, il riciclaggio e l'usura.

Appare evidente che i reati bancari concernono comportamenti che colpiscono la banca in maniera eterogenea: "si può isolare

però, un primo nucleo di fattispecie denotante un'autonoma realtà e quindi una specifica classe di reati tipicamente bancari. Un simile connettivo lo ravviseremo nella funzione di intermediazione del credito: se questa è veramente l'asse portante dell'istituzione bancaria, nella tutela del buon senso dovrebbe allora maggiormente qualificarsi il diritto penale bancario, come complesso di norme a tutela della banca medesima, o, se si vuole, della sua prima ragion d'essere".

Questa prima classe di norme riguarda immediatamente la funzione del buon esito della intermediazione del credito che nella sua specifica prospettiva dovrebbe essere quella principe almeno per qualità dell'intervento penale. Tale fattispecie, è il cosiddetto mendacio bancario art. 137 co. 1 T.U. Banc. E quella di portata più generale di cui all'art. 136 T.U. Banc.

Una seconda classe di reati cosiddetti bancari è costituita da quei fatti criminosi che interessano il buon esito dell'intermediazione del credito solo indirettamente.

All'interno di questa categoria possono distinguersi i reati contro gli interessi patrimoniali dei creditori, quelli cioè connessi alla crisi dell'impresa bancaria ed i reati contro l'integrità della banca e la funzionalità della sua organizzazione.

Una terza classe è costituita dai fatti che non ineriscono alla intermediazione del credito, alla esistenza o integrità patrimoniale, alla funzionalità della organizzazione bancaria, ma ad altre figure criminose, quali le diverse ipotesi dell'assegno e altri mezzi di pagamento.

Si deve ritenere, però, che delle diverse categorie di reati bancari così come appena individuate, solo le figure di reati appartenenti alla prima classe possono essere considerate come reati bancari in senso stretto.

Difatti, le altre figure classificate non appartengono allo specifico capitolo dei reati bancari concepiti in senso più stretto, ma trovano più significativi punti di riferimento in altri capitoli, come

quello dei reati societari, o quello dei reati fallimentari o quello dei reati valutari, ecc.

Non si può, tuttavia, esaurire il significato dei reati bancari senza menzionare e soffermarsi sull'importanza del bene giuridico dagli stessi potenzialmente offeso.

Molti autori si sono cimentati nell'individuare all'interno della normativa penale bancaria il bene giuridico oggetto di tutela.

Se il più significativo e caratteristico oggetto dei reati bancari, almeno quelli considerati in senso stretto, sembra essere la tutela della funzione di intermediazione bancaria, il bene fondamentale offeso deve, allora, individuarsi proprio nel "patrimonio".

Difatti un insigne autore in un suo scritto ci aiuta quando afferma che "una intermediazione economicamente apprezzabile consiste nella messa a frutto del denaro depositato, attraverso il suo affidamento, con le eventuali garanzie del caso" (Cfr. A. Fiorella, Riv. Trim. Dir. Pen. Ec. 1988).

Di converso, l'intermediazione del credito effettuata fuori dai canoni di una corretta imprenditorialità può significare un'offesa al patrimonio sotto il profilo del danno emergente (per capitale investito) e del lucro cessante (per mancata riscossione degli interessi).

Dunque l'operare un'attenta selezione dei beneficiari del credito ed il relativo buon esito delle operazioni è importante in quanto permette di impiegare in modo corretto i capitali e in senso più generale, poi, il corretto impiego delle risorse economiche.

Con ciò si vuol dire che il legislatore, attraverso la disciplina penale bancaria, abbia voluto sicuramente predisporre meccanismi atti a salvaguardare principi come la correttezza e la trasparenza dell'attività decisionale delle banche in materia di concessione del credito, ma sopra ogni cosa tutelare il patrimonio dell'ente creditizio nella sua accezione più generale ovvero considerarlo secondo un'ottica per così dire macroeconomica.

Per questa ragione diciamo che il bene fondamentale off-

feso degli illeciti bancari sembra doversi più esattamente individuare nel patrimonio e conseguentemente nel buon esito dell'intermediazione del credito.

Le offese al bene giuridico, tramite i reati cosiddetti bancari in senso stretto, possono provenire dall'esterno o dall'interno dell'istituzione bancaria, vale a dire che i comportamenti possono derivare o dal cliente, cioè dal beneficiario dell'erogazione del credito, oppure dall'interno, cioè da coloro che partecipando all'attività bancaria, intervengono a diverso titolo nell'esercizio delle funzioni amministrative o direttive o in qualità di dipendenti di banca, secondo le diverse qualifiche. Il più studiato comportamento illecito nella analisi della materia va tradizionalmente sotto il nome di "abuso di esercizio di credito".

Distingueremmo, perciò, le singole fattispecie che riguardano direttamente l'intermediazione del credito in due gruppi: reati nell'esercizio di attività bancaria e reati nella richiesta di credito.

2. INFEDELTÀ E APPROPRIAZIONE INDEBITA

di Ursula Giancola

Nella disciplina penale bancaria vi è una evidente lacuna delle fattispecie incriminatrici che riflettono l'infedeltà nell'esercizio del credito. In difetto di puntuali fattispecie in materia, molto si è discusso in passato circa la rilevanza penale della ipotesi di "abuso di fido bancario". La giurisprudenza mirò in passato a sanzionare l'abuso di fido, almeno nell'ipotesi di rischio economico-sostanziale, applicando la fattispecie di peculato per distrazione tipica del solo pubblico ufficiale, prevista dall'art. 314 c.p. (poi sostituito dalla legge 26 aprile 1990).

Il successivo indirizzo della Suprema Corte, che esclude nel-

L'operatore bancario la qualifica pubblicistica, almeno quando si tratta di erogazione di credito ordinario, ha reso da una parte inapplicabile la fattispecie del peculato per distrazione all'abuso di fido bancario e, dall'altra, ha fatto un po' *tabula rasa* nel rendere evidente quella che dai più è considerata una lacuna dell'ordinamento l'impunità dell'operatore bancario che, nell'esercizio della sua funzione, erogando credito, ecceda nel rischio, accollandolo indebitamente alla banca o comunque violando le disposizioni che disciplinano il proprio comportamento.

La giurisprudenza, per colmare la lacuna, ha tentato di ragionare su altre fattispecie. In particolare si è cercato di studiare in quale misura potesse essere applicata la fattispecie di appropriazione indebita, dato che il bene fondamentale offeso dagli illeciti bancari sembra doversi individuare nel patrimonio. Senonché tale fattispecie per come è strutturata nell'ordinamento italiano, pone non pochi problemi applicativi.

La fattispecie descritta nell'art. 646 c.p. fa riferimento ad una situazione di fatto nella quale il denaro o la cosa mobile intrattengono un duplice rapporto, il primo nei confronti di chi detiene il bene e il secondo nei confronti di un soggetto, che può essere indifferentemente il proprietario o colui che vanta un diritto sulla cosa.

Questo rapporto è un rapporto di utilità e segna la funzione che la cosa svolge nei confronti dei soggetti considerati. Le regole riguardanti il rapporto tra la cosa e i due soggetti, sono fissate dalla legge o dalla volontà di uno o di entrambe le parti. L'appropriazione comporta lo spostamento di utilità da un soggetto ad un altro.

Occorre considerare un altro requisito della fattispecie – il fine del profitto ingiusto –, in ragione del quale si è qualificata "indebita" l'utilità ricavata dall'autore del reato.

Collegando il profitto ingiusto all'utilità indebita, si deve ritenere che il primo si consegue mediante l'abuso che altera il rap-

porto di utilità che i soggetti hanno diritto di ricavare dal denaro. Tuttavia il profitto conserva una sua autonomia rispetto alla condotta di appropriazione, sia perché eventuale sia perché costituisce un *quid pluris* rispetto ad essa. Così, per esempio, nei casi di abuso di fido bancario, al momento della condotta di appropriazione il cliente consegue la disponibilità del fido, mentre l'eventuale profitto si realizza successivamente allorché, per esempio, il cliente attraverso il mutuo estingue un debito ovvero acquista un bene.

Nel finanziamento bancario l'appropriazione indebita si realizza nel momento in cui vengono violate le regole che l'azienda di credito deve applicare per la concessione del fido bancario. Si tratta di regole non penali, che si ricavano dagli statuti, dalle altre norme interne, dagli usi e infine dalle comuni norme di diligenza e prudenza. Poiché la violazione delle regole deve avvenire per dolo, occorre pure che l'agente ne abbia conoscenza.

Non è rilevante la violazione di qualsiasi regola che attiene alla concessione del fido, ma soltanto di quelle che determinano una modifica della destinazione del denaro di proprietà della banca e una modifica del rapporto di utilità che quest'ultima e il cliente devono trarre dall'operazione bancaria. Si possono individuare quattro gruppi di limiti.

– Limiti esterni del potere discrezionale individuati nelle finalità istituzionali della banca.

– Limiti derivanti da norme procedurali.

– Limiti diretti a contenere il rischio.

– Limiti derivanti da direttive politiche.

L'art. 646 c.p. appare largamente insufficiente nella repressione degli abusi nell'esercizio del credito. Esso postula che l'agente operi "uti dominus". In altri termini, l'atto deve consistere in una effettiva spoliazione del proprietario e chi agisce deve farlo come se fosse, egli, l'effettivo titolare.

Senonché, in molti casi evidenziati dall'esperienza operativa,

il funzionario non espropriava la banca, le faceva semmai correre un rischio rilevante, favoriva il cliente, ma in ultima analisi nel suo comportamento mancava la volontà di espropriare la banca del capitale investito. Non si escludeva in particolare, che la banca, pur sopportando un rischio eccessivo, ne traesse ricadute vantaggiose, secondo le aspettative del funzionario erogante. Il che confermava come dovesse anche respingersi l'idea di una vera utilizzazione "uti dominus", vale a dire la espropriazione di una quota del patrimonio della banca da parte del proprio funzionario.

In realtà tale disposizione è convenientemente applicata nella sola ipotesi in cui la condotta dell'operatore bancario diverga totalmente dallo schema delle operazioni bancarie di "apertura del credito". Si tratta di ipotesi in cui quella condotta rappresenta una radicale interversione del titolo del possesso muovendo a realizzare un interesse totalmente estraneo all'ente creditizio.

Solo in tale ipotesi si concretizza quell'impiego *uti dominus* da parte dell'operatore che è necessario ad integrare l'appropriazione indebita. Un caso esemplare di impiego *uti dominus* si realizza se l'operatore conceda mutui ben sapendo che nessun rientro (capitale e interessi) ne avrà la banca, compiendo così, sotto la mentita veste del mutuo, un atto di radicale disposizione senza titolo di un bene altrui. La giurisprudenza ha isolato simili ipotesi rilevando come si accompagnino per lo più ad illeciti rapporti tra operatore e cliente, a vere e proprie collusioni a danno della banca.

Ove però ipotesi del genere non si verificano, l'abuso nell'esercizio del credito, ancorché accompagnato a forti rischi per il patrimonio della banca, concreterebbe tutt'al più – ma anche questo è, come visto, discusso – condotte di mera "distrazione" di quel patrimonio che l'art. 646 assolutamente non sanziona.

Per risolvere il problema nascente dalla lacuna dell'ordinamento, sono state prospettate diverse ipotesi di riforma, alcune risalenti alle stesse istituzioni bancarie.

3. I REATI BANCARI ARTT. 136 CO. I E 137 CO. II T.U. BANC.

di Angela Costa

Si è a lungo riflettuto sull'opportunità di introdurre una simile fattispecie nel nostro sistema, tanto che l'abuso nella gestione dell'attività creditizia è il fenomeno che più di ogni altro ha attirato su di sé l'attenzione di dottrina e giurisprudenza, e più di ogni altro ha attratto anche l'attenzione sulle fondamentali carenze di tutela dell'ordinamento, divenendo quasi l'immagine vivente del fenomeno dell'infedeltà patrimoniale. Storicamente il concetto di abuso di fido è tutt'altro che univoco. La molteplicità di qualificazioni nell'abuso di fido rivela, in effetti, la variegata realtà criminologica che afferisce a questa tipologia criminosa e che va dai casi limite di destinazione del denaro radicalmente contraria agli scopi istituzionali dell'ente creditizio; come nell'esempio di una concessione di credito assolutamente svantaggiosa per l'ente ma posta in essere al solo fine di favorire il cliente, alle molto più sfumate ipotesi di fido irregolare, un'espressione entro la quale si è soliti ricomprendere tutte le irregolarità meramente formali come ad esempio la mancanza di autorizzazione o l'incompetenza nella concessione del credito, quanto la concessione del credito medesimo con assunzione del rischio eccessiva per il patrimonio della banca.

Tanto per il legislatore quanto per l'interprete, il fenomeno dell'abuso di fido, è stato ed è tuttora uno dei nodi politico-criminali più importanti da fronteggiare nell'intero diritto penale dell'economia.

L'ampiezza e la diffusione del fenomeno rivela la difficoltà di inquadrare, con sicurezza, tali alternanti condotte. Si tratta, in definitiva, di un fenomeno riguardo al quale può ben dirsi che non si sia mai riusciti a giungere ad un punto di equilibrio applicativo minimamente appagante e tranquillizzante.

La lacuna dell'ordinamento deriva soprattutto dalla mancata previsione di una fattispecie penale di **infedeltà patrimoniale**, che consentirebbe la repressione dell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri professionali, con una ripercussione sul patrimonio del soggetto amministrato, secondo quel modello che contraddistingue l'abuso di fido.

Ma l'introdurre nel nostro sistema una simile fattispecie, nei termini generali appena ricordati, o anche delimitandoli in ragione delle necessità dei diversi settori, non è sembrato opportuno ed è stata fino ad oggi respinta per il pericolo che rappresenterebbe (le opposizioni più risolte sono quelle manifestate dal mondo bancario). Il timore è generato dalla circostanza che l'inserimento di una tale figura favorirebbe un sindacato sull'attività e sulle scelte imprenditoriali da parte del potere giudiziario che, vagliandole a posteriori e senza la competenza specifica, avrebbe serie difficoltà nell'immedesimarsi nella logica che le ha occasionate.

Le molteplici necessità di tutela che affiorano dalla prassi del mondo bancario per l'inadeguatezza di fondo dell'intero quadro normativo, sono generate dal modesto contributo fornito dalla normativa penale di settore e dal ricorrere alla disciplina penale societaria da sempre legata al settore creditizio, per il tramite dell'originario "cordone ombelicale" dell'art. 92 della legge bancaria del 1936, riprodotto oggi, nell'art. 135 del nuovo Testo Unico del 1993.

Nella vecchia legge bancaria, la tutela ricavabile dalla normativa creditizia, era sostanzialmente incentrata sul cosiddetto delitto di "abuso delle obbligazioni" dell'amministratore bancario, una figura che mirava all'incriminazione degli illeciti rapporti patrimoniali fra dirigenza ed azienda di credito.

Tale fattispecie è oggi sostanzialmente riprodotta nell'art. 136 del T.U. del 1993, rubricato come "obbligazioni degli esponenti bancari"; accanto a tale figura si è affiancata la più recente fattispecie del "falso interno bancario", introdotta dal D.lgs. 481/92 e

riprodotto poi nell'art. 137, co. 2 del T.U. del 1993 e inserito per allontanare eventuali alterazioni ingannevoli del procedimento istruttorio preliminare all'erogazione del credito.

La gamma degli abusi di fido è rimasta concretamente invariata e limitata a quella enunciazione legale che permette di sanzionare l'infedeltà nell'esercizio del credito soltanto quando a beneficiarne direttamente o indirettamente sia una ristretta cerchia di esponenti interni ai vertici societari o aziendali, titolari di "funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca".

Tale norma si colloca nella disciplina civilistica del conflitto di interessi tra società e propri amministratori (artt. 2391-2624 e 2631 c.c.) e identico è il fine perseguito da tali norme ovvero salvaguardare il patrimonio sociale da abusi da parte degli amministratori.

La disposizione penale di settore è costituita su quella civilistica tanto da non escludere la contemporanea applicabilità dell'art. 2391 c.c. "fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge", e da richiamare per l'inosservanza dell'art. 136 le stesse sanzioni penali stabilite dall'art. 2624, co. I, c.c. L'art. 2624 anticipa, però, la soglia di tutela rispetto alla norma bancaria e vieta categoricamente le operazioni di prestito e di prestazioni di garanzia a favore di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. A tale divieto assoluto, infatti, subentra la previsione di una procedura deliberativa particolare, indispensabile per consentire a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo in banche a norma del 1° comma dell'art. 136 di "contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente" con l'ente di appartenenza. Questa procedura richiede una delibera unanime del consiglio di amministrazione, accompagnata dal voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di sorveglianza. La sostituzione del divieto con un insieme di garanzie volte ad assicurare la regolarità dell'operazione e la stima accurata del rischio, è, certamente, ricon-

giungibile alla diversità di situazioni, nelle società i rapporti di finanziamento con i propri amministratori sono "eccezionali" oltre che rischiosi, invece, l'oggetto sociale delle banche reputa naturali simili operazioni effettuate con le medesime.

L'attività creditizia è funzione naturale e tipica delle banche e ciò non poteva sfuggire ai compilatori della legge tanto più se si tiene conto che il più delle volte queste sono emanazioni di industrie o gruppi industriali, i cui rappresentanti fanno parte del consiglio di amministrazione e che si vedrebbero costretti, nel caso di divieto categorico, a ricorrere ad aziende di credito antagoniste.

La condotta tipica vietata su cui è costruita la fattispecie si sostanzia nel "contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la banca", questa ricca formulazione racchiude molteplici scenari che vanno dalla più generale assunzione di qualsiasi impegno che vincoli la banca, al contrarre prestiti o allo stipulare garanzie a favore dei soggetti attivi del reato, fino alla compravendita diretta o compiuta con il tramite di interposta persona.

Il mancato rispetto dell'obbligo è sanzionato penalmente nell'ultimo comma dell'art. 136, il quale prevede un reato formale di pericolo presunto che non richiede, quindi, l'esistenza né di un danno per l'istituto di credito, né di un pericolo concreto.

I lineamenti della condotta tipica che affiorano, consistono unicamente in una violazione squisitamente formale, ossia l'inservanza o la mancata attuazione della prescritta procedura autorizzatoria, senza alcuna attenzione all'aspetto sostanziale del conflitto di interessi. Così come è congegnata, la norma vincola la stabilità della repressione penale a rimanere perennemente in bilico fra l'incriminazione di mere irregolarità manifestamente inoffensive e l'incapacità di sanzionare le più pesanti spoliazioni patrimoniali dell'ente creditizio, purché tutelate dalla copertura di una compiacente o ignara volontà consiliare e dal consenso dell'organo di sorveglianza.

A compensazione ed in alternativa alla mancata introduzione di una figura generale di **infedeltà patrimoniale** e per soddisfare in termini generali, all'esigenza di tutela penale contro il fenomeno dell'abuso di fido, è stata introdotta la nuova fattispecie del **falso interno** bancario, all'art. 137 co. 2 T.U. Banc. Ma le aspettative generali sono state smentite poiché anche questa figura criminosa ripercorre i consolidati binari tipicizzati della infedeltà patrimoniale in chiave meramente sintomatica ed episodica, ritagliando nella multiforme varietà degli abusi nell'esercizio del credito, soltanto i prodotti, della fase istruttoria, di uno degli eventuali aspetti di manifestazione, omessa segnalazione di dati veri o utilizzazione di dati falsi, tralasciando integralmente aspetti fondamentali come la dolosa sottovalutazione del rischio, ovvero l'erogazione del credito al di fuori di qualsiasi formale istruttoria, o, ancora, in aperto contrasto con le risultanze di quest'ultima.

La fattispecie in esame prevede come autonomo reato la condotta dell'amministratore del direttore del dipendente di banca che, al fine di concedere o far concedere il credito, ovvero, di mutarne le condizioni alle quali il credito era stato concesso, ovvero, di evitare la revoca del credito, omette consapevolmente di segnalare dati o notizie ovvero utilizza nella fase istruttoria dati o notizie false.

Il falso interno così come è strutturato esamina il tema dell'infedeltà patrimoniale dalla visuale particolareggiata del falso, ciò che viene ponderato è l'eventuale "inquinamento" della fase formativa dei presupposti della decisione.

Nella legge bancaria si può segnalare una notevole evoluzione della determinazione del soggetto attivo in maniera funzionale, il riferimento ai "dipendenti bancari" non è in ragione delle qualifiche formali, e non va inteso nel senso di denotare un qualsiasi dipendente di banca, ma in virtù delle funzioni svolte, riportandosi solo a chi, nel caso concreto, svolge le funzioni inerenti alla gestione del credito. Il falso interno è congegnato su due di-

verse ipotesi di reato consistenti, rispettivamente, in una condotta omissiva ed in una commissiva, le quali, combinandosi con gli elementi contenuti nel dolo specifico, vanno a comporre un considerevole numero di differenti possibili fattispecie.

Il presupposto delle varie fattispecie si basa su un'informazione privilegiata dell'operatore o esponente bancario, il quale ha l'effettiva conoscenza della situazione del beneficiario del credito, e dunque, non è tratto in inganno dal cliente (in tal caso si verrebbe in una ipotesi di truffa).

La condotta sanzionata è quella dell'operatore bancario che per legittimare una concessione di credito o una mancata revoca, si avvalga di informazioni false negli atti istruttori che accompagnano e formalizzano le decisioni assunte, ciò per occultare la effettiva configurazione dell'operatore e del rischio accollato alla banca, agli organi di controllo interni che, nell'immediato o in una fase successiva, procederanno a verificare la scelta operata e l'andamento dell'esposizione, avendo magari il potere sostitutivo di revocare il credito.

Da qui la conferma che l'art. 137, co. 2, estende i suoi effetti al profilo dell'informazione, sanzionando l'inserimento consapevole nell'istruttoria di elementi falsi, non consentendo di operare valutazioni in sede penale circa il merito delle scelte compiute nelle banche e che, pertanto, le condotte fraudolente nell'erogazione del credito vanno tuttora giudicate mediante il ricorso alle figure comuni dei reati patrimoniali.

Dall'analisi dell'elemento psicologico emerge a chiare lettere che ci si trova di fronte ad una contravvenzione, che eccipisce al principio posto dall'art. 42, co. 4, c.p., rivelandosi strutturalmente dolosa, anzi, il fine della condotta tipica conduce a configurare la più intensa figura del dolo specifico, rendendo, inoltre, necessario, ai fini della punibilità, che il soggetto realizzi tali condotte "consapevolmente" e dunque, la responsabilità, non è limitata soltanto al dolo, ma prevede un'ulteriore eccezione, escludendo la

rilevanza del dolo eventuale. Ciò arricchisce il telaio dell'elemento psicologico richiedendo che il soggetto agisca con la precisa cognizione della omessa segnalazione o della falsità delle informazioni utilizzate. La previsione del falso interno non è orientata a tutelare la banca da eventuali danni, ma garantisce semplicemente l'immunità da favoritismi per il cliente. L'oggetto della tutela non è tanto il patrimonio o l'attività imprenditoriale della banca, quanto l'osservanza di principi di trasparenza, di ossequio a norme regolamentari e più genericamente di fedeltà.

La figura del falso interno mostra, tuttavia, numerosi inconvenienti che vanno dalla scarsa capacità dissuasiva della pena prevista alla non punibilità del tentativo ed ai ridotti termini di prescrizione.

La fattispecie della **gestione infedele** e quella del **falso interno** palesano delle diversità strutturali, nel primo caso l'infedeltà si proietta nei confronti dell'esterno dell'impresa, cioè verso i clienti, mentre nel secondo la condotta è tutta rivolta all'interno, prescindendo sostanzialmente, tranne che nell'elemento del dolo specifico, da rapporti con soggetti terzi.

La **gestione infedele**, poi, è incentrata sul profilo del conflitto di interessi mentre il **falso interno**, che pure presuppone il perseguimento di un interesse esterno e confliggente rispetto a quello aziendale, si incentra e si risolve nel falso ideologico perpetrato nell'istruttoria dell'affidamento.

Denominatore comune rimane il comportamento infedele nella gestione di un'attività finanziaria, come quello del **falso interno**, sotto il profilo economico va segnalato che anche il comportamento proprio della **gestione infedele** si fonda e si alimenta sull'esistenza di asimmetrie informative.

Il bilancio non è appagante poiché il tema dell'infedeltà nell'erogazione del credito è solo esorcizzato, infatti, in entrambi i casi si realizza un anticipo di tutela e la soglia di punibilità si attesta sulla trincea della trasparenza con l'obiettivo di assicurare ai

detentori del potere gestorio e di controllo interno la completa conoscenza e padronanza dell'operazione di finanziamento.

La debolezza intrinseca della tutela predisposta emerge considerando come le due fattispecie, pur cogliendo aspetti cruciali della questione della correttezza nell'erogazione del credito, siano pur sempre figure sintomatiche inidonee a intervenire ogni qual volta sia arrecato un danno alla banca con un'operazione fraudolenta di credito.

È certamente auspicabile un intervento normativo, ma la scelta di non introdurre più robuste incriminazioni sul danno patrimoniale, è stata in qualche modo condizionata dal desiderio di "voltare pagina" rispetto al precedente regime pubblicistico evitando che al cattivo esito di una operazione di finanziamento si finisse per collegare una valenza penale, quasi che il rischio non fosse un connotato proprio anche dell'attività bancaria.

L'ANATOCISMO: UNA QUESTIONE DI RELIGIONE?

MONICA PALUMBO

Nel corso degli ultimi anni, il trattamento giuridico dell'anatocismo bancario è stato caratterizzato da un incessante moto pendolare, con il conseguente assoggettamento a frequenti ed ampie oscillazioni.

Sentenze, atti normativi, ordinanze e pronunce della corte di legittimità, succedutesi repentinamente, hanno di volta in volta avuto l'effetto di deprimere o esaltare i portatori dei contrapposti interessi.

Difatti, dopo una lunga ed ininterrotta serie di decisioni che riconoscevano l'esistenza e la legittimità dell'uso bancario di anatocismo, in forza della riserva contenuta nell'art. 1283 c.c. e sul presupposto della esistenza di un uso normativo, il Supremo Collegio con le pronunce del '99 ha letteralmente ribaltato l'orientamento tradizionale e ha segnato un mutamento di rotta che non poteva non avere un impatto dirompente sull'intero settore del credito.

Gli argomenti utilizzati dalla Corte di Cassazione appaiono, in primo momento, semplici e convincenti: *“gli usi contrari fatti salvi dal divieto di cui all'art. 1283 c.c. possono essere solo gli usi normativi; la salvezza può riferirsi solo agli usi preesistenti all'entrata in vigore del codice, dovendosi escludere la possibilità della formazione successiva di usi incompatibili con il divieto stabilito dall'art. 1283 c.c.; l'uso della capitalizzazione trimestrale nei rapporti bancari non è normativo perché non è osservato con il convincimento*

che si tratti di una norma dell'ordinamento; esso non è precedente al 1942; è stato introdotto nel 1952 dalle N.B.U, che non hanno recepito un uso esistente ma lo hanno determinato".

L'iter logico seguito dalla Corte non ha mancato di suscitare diverse perplessità.

Si è rilevato, in primo luogo, che il Supremo Collegio sia incorso in una inesatta ricostruzione storica, frutto forse della rinuncia allo svolgimento di una indagine autonoma ed approfondita sul fenomeno anatocistico; indagine che sicuramente avrebbe portato ad esiti e conseguenze diverse.

Non convince l'argomentazione secondo la quale l'anatocismo presente nelle convenzioni banca-cliente sarebbe clausola imposta dalle aziende di credito al privato, il quale la subirebbe senza alcuna convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico e, quindi, senza che ricorra la caratteristica tipica dell'uso normativo.

È noto a tutti che gli interventi della Cassazione, in subjecta materia hanno determinato da subito un "sisma" nel settore del credito, non tanto per la incidenza sui rapporti futuri, che pure stanno scontando l'incertezza su quali forme di capitalizzazione sono da ritenersi ancora consentite, quanto per le conseguenze sulle relazioni in corso: tutto un sistema di rapporti bancari si è, infatti, fondato sul riconoscimento giurisprudenziale della legittimità della capitalizzazione.

Il Legislatore, al fine di governare il cambiamento, è intervenuto con l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del T.U. delle leggi bancarie, cercando di attutire con tempestività le conseguenze di una clamorosa variazione di direzione della Cassazione.

Soltanto che l'iniziativa governativa, che puntava ad una sanatoria indiscriminata delle pattuizioni anatocistiche, almeno per la parte in cui si rivolgeva al passato, è stata posta nel nulla per effetto della reazione (incidente di costituzionalità) posta in esse-

re dalle corti inferiori in difesa della regola proclamata dal Supremo Collegio.

Sventato, dunque, il tentativo di sanatoria, il punto di riferimento di ogni valutazione concernente la validità delle clausole di capitalizzazione nel periodo non coperto dalla delibera del CICR, successivamente intervenuta a regolare la materia, non poteva che ridivenire l'orientamento da ultimo manifestato dalla Corte Suprema con la triade di pronunce.

Nello scenario odierno, tra i giudici di merito si è registrata una netta spaccatura.

Mentre alcune decisioni si pongono nel solco della Cassazione, concludendo per la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (da ultimo, Corte di Appello di Lecce, 16 febbraio 2002); in altri casi, si è salvaguardata l'efficacia del meccanismo anatocistico, facendo leva sulle caratteristiche strutturali e funzionali tipiche del contratto di conto corrente bancario e trovando un referente normativo nelle disposizioni codicistiche relative al contratto di conto corrente ordinario.

Orbene, le conseguenze pratiche ed operative di tale stato di confusione e di generale insicurezza sono piuttosto gravi e rilevanti.

Il "caso" dell'anatocismo, per il modo in cui è sorto e per come è stato affrontato, costituisce un episodio tutt'altro che infrequente nel settore bancario e finanziario, che dimostra una certa diffusa disattenzione ed impreparazione ai profili giuridici dei fenomeni che in esso possono generarsi (si pensi alla disputa sulla natura pubblica e privata dell'attività bancaria o a quella sulla retroattività o meno delle norme in tema di usura).

È evidente lo stato di insoddisfazione di tutti, operatori, clienti, giudici... Sicuramente, la Suprema Corte nel momento in cui sovvertiva gli assetti istituzionali e di interessi consolidati, non si preoccupava della effettiva natura e portata della disciplina che pre-

tendeva di applicare, né delle conseguenze dei principi che affermava.

D'altra parte, lo stesso legislatore, pur intervenendo con ambizioni risolutive, otteneva risultati contrari a quelli che voleva perseguire.

Alcuni errori sono stati commessi, ma chi dovrà sopportarne il peso!!!

Gli istituti bancari, se dovessero restituire quanto conseguito in virtù di una clausola presumibilmente nulla ed in assenza, quindi, di una giusta causa di attribuzione, si sobbarcherebbero di un esoso costo che non solo andrebbe ad intaccare la redditività degli stessi organismi bancari, ma indebolirebbe l'intero sistema economico, rallenterebbe il ciclo produttivo con conseguenze che ricadrebbero su tutti indistintamente.

Legittimo, d'altra parte, il diritto della utenza bancaria ad essere indennizzata degli abusi e degli arbitrii subiti per decenni a causa di un meccanismo perverso.

Gestire il pregresso non è sicuramente semplice e diviene opportuno controllare le manifestazioni più estreme.

Difatti, l'intento nobile di proteggere la parte debole dei rapporti economici "indagati" può condurre a trascurare del tutto le esigenze, non tanto dei creditori, quanto del credito in generale: sarebbe, invero, auspicabile evitare il ritorno ad un assoluto *favor debitoris*, considerata l'importanza da sempre correlata alla completa realizzazione delle utilità proprie del credito.

È dunque necessaria una delicata ed equilibrata conciliazione fra protezione individuale del debitore e la tutela generale del credito, il cui raggiungimento affidiamo nuovamente al legislatore confidando nella sua infinita sapienza e scrupolosità.

AVVOCATI TRANESI IN EUROPA

Per la prima volta l'Ordine degli Avvocati di Trani è entrato a far parte di un prestigioso organismo internazionale, la Commissione degli Ordini del Mediterraneo espressa dalla Federazione degli Ordini Forensi d'Europa (Fédération des Barreaux d'Europe) che, come è noto, riunisce tutti gli avvocati europei ed ha sede a Barcellona.

La Commissione è costituita da un presidente (il francese José F. Allegrini), da un presidente onorario (il francese Raoul Legier) e da membri provenienti dalla Spagna, Italia, Francia, Turchia, Libano e Marocco.

La delegazione italiana è costituita dagli avvocati: Federico Bucci di Roma, Aldo Bulgarelli di Verona, Fabio Florio di Catania, Paolo Giuglioli di Milano, Maurizio De Tilla di Napoli, Domenico Insanguine di Trani, Francesco Marullo di Condojanni di Messina, Vito Nanna di Bari e Andrea Pasqualin di Venezia.

Complimenti al Presidente Insanguine, ma... anche a noi tutti!

Antonio Belsito

CONTROVERSIE DI LAVORO

Cacucci Editore

Anticamente a Trani gli avvocati usavano tenere presso i loro Studi scuole di diritto e addirittura di filosofia e persino di matematica; oggi determinate propensioni particolari di alcuni avvocati si esprimono attraverso la stampa di lavori scientifici, magari ad uso dei più giovani colleghi. Neppure oggi, però, mancano quegli avvocati che dedicano il loro surplus professionale alla scrittura di opere storiche o letterarie. Insomma, l'epoca degli avvocati multiformi non finisce mai.

Il Collega Antonio Belsito ha voluto far tesoro della sua specializzazione in diritto del lavoro e della sua collaborazione alla Cattedra di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bari per dare alle stampe il volume *"Controversie di lavoro"*.

Solo per la scelta di un tale titolo (sobrio, stringato, essenziale) l'opera di Belsito si raccomanda alla lettura e alla consultazione di tutti: dei più giovani sicuramente, che lo possono usare come efficace strumento di studio specie allorché abbiano optato per il diritto del lavoro tra le materie costituenti l'orale dell'esame di avvocato, ma anche di quanti pure si cimentano nella materia lavoristica perché – come diceva un vecchio avvocato – quando credi di sapere a memoria un certo articolo del codice allora ti conviene andartelo a rileggere perché finisci per trovare qualche novità.

Ha ragione l'Autore quando nella presentazione del libro (ultraringata anche questa: non fosse stato per ringraziare quanti lo hanno aiutato... non l'avrebbe scritta) definisce la sua opera "uno strumento di ausilio ai neo laureati in Giurisprudenza che

intendono conoscere nel modo più pragmatico le disposizioni che regolamentano le controversie di lavoro”.

Non è, però, il caso di esagerare con la modestia: il volume, a parte una grossa dose di pragmatismo (che con i tempi che corrono è veramente un pregio) ha il merito di non tralasciare alcun aspetto delle controversie di lavoro, di accennare ad aspetti insoliti delle stesse (vedi le controversie degli sportivi), di impreziosire il tutto non solo con la più nota giurisprudenza di legittimità ma anche con quella di merito e perfino con quella espressa dai nostri organi giudiziari. E scusate se è poco.

n.m.

AD UN GIOVANE AVVOCATO

GIORGIO GUERRERO

Presidente Consiglio Ordine Busto Arsizio

...Uomini di altissimo ingegno e di coscienza adamantina, e professionisti seri ed intelligenti, anche se non tutti eccelsi, nobilitano ancora oggi l'esercizio dell'avvocatura.

E tu, giovane Collega, cerca di seguire questi ultimi consigli. Sii lento, sii cauto. Entra in punta di piedi nelle aule di giustizia e siediti dove c'è posto.

Cerca di darti l'aria e il fare dell'uomo che non vuole disturbare. Lentamente ti imporrà ma bisogna avere pazienza.

Verrà il giorno in cui anche tu avrai un giovane Collega a cui parlare in un orecchio, come io sto facendo con te.

LETTERA APERTA AL DIRETTORE

MARIAROSARIA PORFILIO

Egregio Presidente - Direttore,

a gennaio ho ricevuto il n. 17/01 della Rivista dell'Ordine.

Ho letto con vivo interesse il Suo "I segni del rinnovamento" così come suddiviso.

A parte il compiacimento nel verificare che qualcosa "(s)eppur si muove" sub a, mi consenta (con fraseologia, pare, tanto *à la page*, ultimamente) di spendere "tre parole" (*idem ut supra*) quanto al punto sub b: Assise Internazionale.

Indubbiamente a sottolinearsi ed emerito il riconoscimento europeo all'Ordine di Trani ed il campanilismo, su cui il tutto verte, *transeat* (Sa, in tempi di globalizzazione...).

Ma quanto alla tematica dell'assise: "problematiche legali e giudiziali relative ai flussi migratori per e dai Paesi del Mediterraneo e dell'area balcanica", o giù di lì se non si fosse ancora ben definita, mi interessa sapere se è stato programmato o si programmerà o si programmi, per lo meno dopo questa mia sollecitazione, se, insomma, almeno un relatore risponderà saviamente al doloroso *J'accuse* di Oriana Fallaci formulato nell'universalmente sciocco e shockante tramonto newyorchese dell'11 settembre (2001).

Sì, lo so, la stessa Fallaci ha qualificato il suo ultimo "una predica", utilizzando nella terminologia straniera "sermon".

Io ritengo, invece, dopo averne letto esclusivamente l'edizione integrale (O. FALLACI, *La rabbia e l'orgoglio*, Rizzoli, 2001), sia può corretto, più giusto definirlo un vero e proprio ed autentico atto di accusa nei confronti dell'Occidente così dormiente (o morente?!) come la Madre Natura riprodotta in Cornovaglia, nell'Eden Project di Mr Tim Smith.

Vorrei, quindi, insisto, almeno un relatore che mi/ci venga a spiegare su chi, come, dove, quando e perché (le cinque "dàbli-u" giornalistiche) concretamente l'UE, il Nord Africa ed il Medio Oriente hanno intenzione di puntare per attuare il basilare principio di reciprocità in materia di legalità e di giustizia per garantirci la nostra cultura e difenderci il nostro primario bene-rifugio: la nostra panta-democrazia.

Attenderò il Suo pensiero sulla Rivista dell'Ordine e la Sua Azione nell'Assise programmata.

Distinti saluti.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

(a cura di Bartolomeo Morgese)

Riunione del 31 ottobre 2001

Consiglieri presenti: Sarcinelli, Lagrasta, Lomuscio, Faconda, Franco, Cervellera, Coviello, de Gennaro, Pasquadibisceglie, D'Ambra, Campanile, Bonadies.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 6

Iscrizioni al Registro: n. 45

Certificati compiuta pratica: n. 16

Colloqui per il patrocinio: n. 1

Ammissione al patrocinio: n. 1

Vidimazione libretti: n. 38

Cancellazioni Registro: n. 7

Pareri di congruità: n. 5

Pareri straordinari: n. 11.

Riunione del 7 novembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Pasquadibisceglie, Palmiotto, Cervellera, Campanile, Franco, D'Ambra, de Gennaro, Lomuscio, Coviello, Chiarello, Bonadies.

Provvedimenti adottati:

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 1

Iscrizioni Albo: n. 2
Iscrizioni al Registro: n. 42
Certificati compiuta pratica: n. 18
Vidimazione libretti: n. 28
Cancellazioni Registro: n. 4
Pareri di congruità: n. 6
Pareri straordinari: n. 7.

Il Consiglio delibera di fissare la quota di iscrizione al Corso di Diritto Comunitario, in L. 100.000. Delibera, altresì, di consentire la partecipazione al detto corso, anche ai notai e magistrati.

Riunione del 9 novembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Pasquadibisceglie, Franco, Faconda, Campanile, Cervellera, Coviello, Palmiotto.

Provvedimenti adottati:

Vidimazione libretti: n. 32
Iscrizioni al Registro: n. 40
Certificati compiuta pratica: n. 31
Iscrizioni Albo: n. 2.

Riunione del 14 novembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Bonadies, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Faconda, Franco, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Esposti e procedimenti:

Esaminati: n. 1
Archiviati: n. 1

Attività del Consiglio

Iscrizioni Albo: n. 1
Iscrizioni al Registro: n. 1
Vidimazione libretti: n. 42
Certificati compiuta pratica: n. 41
Cancellazioni Albo: n. 1
Pareri di congruità: n. 16.

Riunione del 21 novembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Pasquadibisceglie, Palmiotto, Campanile, de Gennaro, Lomuscio, Coviello, D'Ambra, Cervellera, Franco.

Provvedimenti adottati:

Colloqui per il patrocinio: n. 1
Ammissione al patrocinio: n. 1
Iscrizioni al Registro: n. 2
Certificati compiuta pratica: n. 2
Cancellazioni Registro: n. 4
Pareri di congruità: n. 6.

Il Consiglio delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 656/2000 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta.

Riunione del 28 novembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Pasquadibisceglie, Palmiotto, Campanile, Franco, Faconda, Lomuscio, de Gennaro, Bonadies, Coviello, Sarcinelli, D'Ambra, Cervellera.

Provvedimenti adottati:

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 11

Aperti: n. 1

Rinvii: n. 2

Archiviati: n. 2

Iscrizioni Albo: n. 1

Colloqui per il patrocinio: n. 3

Ammissioni al patrocinio: n. 3

Nulla osta: n. 1

Cancellazioni Registro: n. 4

Cancellazioni Albo: n. 5

Pareri di congruità: n. 6.

Il Consiglio indica gli Avvocati Giovanna Testini, Salvatore Bonadies e Giacomo Gramegna, quali candidati a componenti della Commissione Edilizia del Comune di Ruvo di Puglia.

Riunione del 5 dicembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra, Faonda, Lomuscio, Chiarello, Franco, Campanile, Palmiotto, Pasquadibisceglie.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 2

Vidimazione libretti: n. 32

Pareri di congruità: n. 9.

Riunione del 13 dicembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Coviello, D'Ambra, Lomuscio, Chiarello, de Gennaro, Cervellera, Campanile, Palmiotto.

Attività del Consiglio

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 1

Cancellazioni Albo: n. 1

Cancellazioni Registro: n. 1

Vidimazione libretti: n. 31

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 2

Pareri di congruità: n. 50.

Il Consiglio delibera di indire presso la sede dell'Ordine l'assemblea, in prima convocazione per il giorno 12-1-2002 con prosieguo per le operazioni di voto nei giorni 13 e 14 per il giorno 16-1-2002 in seconda convocazione, con prosieguo per le operazioni di voto nei giorni 17 e 18.

Riunione del 21 dicembre 2001

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Coviello, D'Ambra, Cervellera, Campanile, Palmiotto.

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 2

Archiviati: n. 2

Cancellazioni Albo: n. 2

Cancellazioni Registro: n. 3

Pareri di congruità: n. 13.

Riunione dell'8 gennaio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Lomuscio, Franco, Chiarello, Campanile, Coviello, D'Ambra, Bonadies, Pasquadibisceglie.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 11

Iscrizioni al Registro: n. 3

Cancellazioni Albo: n. 3

Cancellazioni Registro: n. 2

Vidimazione libretti: n. 34

Pareri di congruità: n. 27.

Il Consiglio, rivalutata la questione in oggetto e ritenuta la inopportunità di costituirsi parte civile, revoca il proprio intendimento di costituirsi parte civile espresso nella riunione del 21 novembre 2001.

Riunione del 25 gennaio 2002 (nuovo Consiglio)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile, Franco, Chiarello, Logoluso, Divincenzo, Monacis, Logrieco, Saracino, Papeo, Mancini, Nasca, Giorgino.

Insediamiento del nuovo Consiglio eletto

Elezione del Presidente: Domenico Insanguine (voti 15)

Elezione del Segretario: Sergio Lagrasta (voti 15)

Elezione del Tesoriere: Alessio Sarcinelli (voti 15).

Riunione del 31 gennaio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile, Logoluso, Giorgino, Divincenzo, Monacis, Saracino, Papeo, Mancini, Chiarello, Franco, Logrieco, Nasca.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 17

Attività del Consiglio

Iscrizioni al Registro: n. 5
Nulla osta: n. 1
Cancellazioni Albo: n. 2
Cancellazioni Registro: n. 4
Colloqui per il patrocinio: n. 1
Ammissione al patrocinio: n. 1.

Il Consiglio delibera la istituzione delle commissioni Pareri, Disciplinare e verifica pratica forense con indicazione dei relativi consiglieri.

Riunione del 9 febbraio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile, Giorgino, Logrieco, Divincenzo, Saracino, Papeo, Mancini, Franco, Nasca.

Provvedimenti adottati:
Iscrizioni Albo: n. 8
Iscrizioni al Registro: n. 1
Nulla osta: n. 2
Cancellazioni Registro: n. 1
Cancellazioni Albo: n. 1
Vidimazione libretti: n. 19
Pareri di congruità: n. 42.

Il Consiglio delibera di nominare coordinatore della Commissione Disciplinare l'avv. Livio Campanile.

Riunione del 16 febbraio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Logoluso, Giorgino, Logrieco, Divincenzo, Saracino, Papeo, Mancini, Monacis, Franco.

Provvedimenti adottati:
Iscrizioni al Registro: n. 3
Cancellazioni Registro: n. 1
Pareri di congruità: n. 3
Vidimazione libretti: n. 38.

Riunione del 23 febbraio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Monacis, Logoluso, Logrieco, Giorgino, Saracino, Papeo, Divincenzo, Mancini, Nasca, Franco, Chiarello.

Provvedimenti adottati:
Colloqui per il patrocinio: n. 1
Ammissione al patrocinio: n. 1
Nulla osta: n. 1
Iscrizioni Albo: n. 2
Iscrizioni al Registro: n. 2
Certificati compiuta pratica: n. 1
Pareri di congruità: n. 28
Vidimazione libretti: n. 38

Esposti e procedimenti disciplinari:
Esaminati: n. 2
Archiviati n. 2
Cancellazioni Registro: n. 1.

Riunione del 2 marzo 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Logoluso, Monacis, Giorgino, Logrieco, Saracino, Divincenzo, Mancini, Franco.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 7

Cancellazioni Albo: n. 2

Cancellazioni Registro: n. 2

Vidimazione libretti: n. 17

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 19

Aperti: n. 1

Archiviati: n. 1

Rinvii: n. 17

Pareri di congruità: n. 16.

Riunione del 9 marzo 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Divincenzo, Giorgino, Saracino, Mancini, Nasca, Franco, Logoluso.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 5

Iscrizioni al Registro: n. 1

Cancellazioni Registro: n. 1

Certificati compiuta pratica: n. 2

Vidimazione libretti: n. 13

Pareri di congruità: n. 3

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 1

Aperti: n. 1.

Il Consiglio delibera di affidare l'incarico di agire in giudizio per il pagamento da parte dei morosi dei contributi annuali di iscrizione ai seguenti avvocati: Ernesto Pensato, Rosanna Belsanti, Angelo Ancona, Giulio Guarino, Angela Maria Fattibene, Giuseppe

Dello Russo, Rosaria Mazza, Fulvio Borgia, Giuseppe Tota, Luigi Palmiotti, Nicola Porcelli, Vincenzo Tota, Andrea Paglieri, Flora Dionisio, Lucilla Frezza, Michele Musci, Luigi Rosito, Nunzia Cannillo.

Riunione del 16 marzo 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Monacis, Logoluso, Giorgino, Logrieco, Divincenzo, Saracino, Papeo, Mancini, Nasca, Franco.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 1

Iscrizioni al Registro: n. 1

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 4

Archiviati: n. 3

Aperti: n. 1

Pareri di congruità: n. 22.

Riunione del 23 marzo 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Monacis, Saracino, Papeo, Mancini, Franco, Giorgino, Nasca, Logoluso.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni al Registro: n. 2

Cancellazioni Albo: n. 1

Vidimazione libretti: n. 16

Pareri di congruità: n. 20

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 1

Archiviati: n. 1.

Riunione del 27 marzo 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Chiarello, Giorgino, Logoluso, Monacis, Logrieco, Mancini, Campanile, Divincenzo, Saracino, Nasca, Franco.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni Albo: n. 2

Iscrizioni al Registro: n. 1

Pareri di congruità: n. 7.

Riunione del 4 aprile 2002 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Giorgino, Logoluso, Logrieco, Divincenzo, Chiarello, Papeo, Nasca, Saracino, Mancini, Monacis.

Procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 3

Assoluzioni: n. 1

Rinvii: n. 2.

Riunione del 6 aprile 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Giorgino, Logrieco, Divincenzo, Saracino, Mancini, Franco, Nasca, Papeo, Chiarello, Campanile, Monacis, Logoluso.

Provvedimenti adottati:

Colloqui per il patrocinio: n. 1

Iscrizioni Albo: n. 2

Iscrizioni al Registro: n. 1

Cancellazioni Registro: n. 4

Esposti e procedimenti disciplinari: n. 2

Aperti: n. 1

Archiviati: n. 1

Pareri di congruità: n. 47.

Il Consiglio, dopo attenta valutazione e discussione, delibera di istituire le Commissioni con i relativi componenti.

Riunione del 18 aprile 2002 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Campanile, Logoluso, Giorgino, Logrieco, Saracino, Mancini, Nasca, Divincenzo.

Procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 3

Rinvii: n. 1

Prosciolti: n. 2.

Riunione del 23 aprile 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile, Giorgino, Logrieco, Monacis, Saracino, Divincenzo, Papeo, Mancini, Nasca, Logoluso, Franco, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni al Registro: n. 22

Colloqui per il patrocinio: n. 1

Ammissione al patrocinio: n. 1

Cancellazioni Registro: n. 2

Vidimazione libretti: n. 46

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 4

Archiviati: n. 4

Pareri di congruità: n. 14.

Riunione del 4 maggio 2002

Consiglieri presenti: Saracino, Lagrasta, Logrieco, Monacis, Divincenzo, Nasca, Mancini, Franco, Papeo, Campanile.

Provvedimenti adottati:

Iscrizioni al Registro: n. 10

Cancellazioni Albo: n. 1

Pareri di congruità: n. 26.

Riunione del 9 maggio 2002 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Logrieco, Monacis, Divincenzo, Mancini, Nasca, Saracino, Franco.

Procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 5

Rinvii: n. 4

Avvertimenti: n. 1.

Riunione dell'11 maggio 2002

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Campanile, Logoluso, Logrieco, Saracino, Mancini, Giorgino, Nasca, Monacis, Chiarello, Divincenzo.

Provvedimenti adottati:

Cancellazioni Albo: n. 2

Iscrizioni al Registro: n. 9

Cancellazioni Registro: n. 1

Esposti e procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 8

Vidimazione libretti: n. 24

Pareri di congruità: n. 11.

Il Consiglio delibera di determinare con decorrenza immediata e avuto riguardo alla data di deposito presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di Trani, il pagamento, a carico dei richiedenti, della tassa del 2% sull'ammontare del parere liquidato in materia di difesa di ufficio e di gratuito patrocinio.

MOVIMENTO ALBO E REGISTRO
DAL 1° NOVEMBRE 2001 AL 24 MAGGIO 2002

Iscrizione Albo

Asciano Patrizio	Di Bari Tiberio
Ayroldi Domenico	Di Ceglie Marco
Balducci Margherita	Di Gregorio Michele
Bellofiore Venera	Di Pace Francesco
Bollino Nicola	Di Palma Domenico M.
Bruno Giovanni	Di Pinto Loredana G.
Bucci Carmine	Di Terlizzi Michele
Caldarola Giuseppina	Dibenedetto Francesco
Calzaretto Cinzia	Fabiano Vito
Campese Anna	Falco Angela
Cantatore Mauro	Gala Mariella
Carbone Rossana	Gisotti Claudio
Carlucci Annalisa M. R.	Gorgoglione Antonio
Ciciriello Adriana	Grifa Auralba
Cileo Amelia	Grifo Maria Antonietta
Coratella Michele	Lasaracina Liciano A. M.
Cristiano Paola	Leonardo Anna Maria
Curci Gioacchino	Losito Nuziana
D'amelio Maria Filomena	Magarelli Alessia T.
De Feo Antonio	Magarelli Giuseppe
De Frenzi Giampaolo	Marcone Michele
De Gennaro Vito Maria	Martire Vito
Del Vecchio Raffaella A. M.	Mascoli Giuseppina
Desiderato Giuseppe	Mattia Salvatore
	Mezzina Cosmo
	Minerva Concetta M. I.

Minervini Domenico
Misino Lucia
Mitolo Lorenzo
Nenna Lucrezia
Palumbo Lucrezia
Panunzio Gaetano
Pappagallo Pasqua O.
Pasqua Di Bisceglie Carlo
Patruno Francesco
Petruzzelli Stefania
Picca Fiorella
Regina Pasquale
Rociola Stefania
Rosati Maria Patrizia
Salerno Giuseppe
Sarcone Flavia
Sciusco Francesco
Sgaramella Mauro
Spadaro Antonella Letizia
Storelli Anna
Valente Paola
Zappatore Daniela

Iscrizione Cassazione

Frezza Francesco
Inchingolo Michele
Lanzellotto Giovanni
Losapio Mauro Domenico
Losito Riccardo
Principalli Vincenzo
Quinto Michele
Serrone Pasquale

Praticanti abilitati al Patrocinio

Aglieta Luigi
Bonadies Antonia
Cantatore Rocco
D'Imperio Giuseppe
Di Sibio Sabino
Fontana Sergio
Gagliardi Salvatore
Minervini Francesca
Morgese Bartolomeo
Santo Michelina

Iscrizioni Registro

Abbo Silvia
Acquaviva Fonte Patrizia
Acquaviva Pietro
Addati Antonia
Alba Mariangela
Alboreo Patrizia
Aliberti Girolamo
Allegretta Anna
Amato Anna Maria
Astolfi Angela Anna
Azzella Emilio
Baldini Anna
Barletta Riccardo
Basso Giuseppe
Batoli Maria A. T.
Bellifemine Teresa
Berardi Ruggero

Attività del Consiglio

Bisceglia Francesca	De Laurentis Cataldo
Bisceglie Anna Maria	De Laurentis Maria Pia
Bisceglie Francesca	de Pinto Pantaleo
Caldarola Vincenza	De Simola Domenica Valeria
Calò Maria G. C.	De Simone Giovanna
Calò Tiziana A.	Degregorio Daniela
Campanile Alfonso	Delicio Dichio Savino
Campione Mariagrazia	Dell'Orco Giovanni
Cannone Elena	Dellisanti Pasquale E.
Capogna Mariagrazia	Dellisanti Ivana
Cappelluti Anna Maria	di Gifico Carmelina
Cappelluti Annalisa	Di Molfetta Ezia
Captano Mariano A.	Di Paola Donato
Carella Maria	Dipasquale Francesca T.
Carnicella Luigia	Di Terlizzi Angelo
Cassano Leonardo	Di Zanni Vitantonio
Catapano Francesco	Dibenedetto Maria Rosa
Chieppa Armanda	Dibitonto Oronzo G.
Chieppa Riccardo	Dipasquale Claudia
Cinquepalmi Lucia	Distaso Annamaria
Civita Vincenza	Doronzo Silvana
Colacchio Tiziana	Facchini Francesca
Cormio Antonella	Favullo Grazia
Cormio Luisella	Favuzzi Anastasia
Cristiani Franca	Ferrante Antonio
Cristiani Claudia	Ferrante Damiano
Cuocci Felice	Ferrareis Chiara
Daloiso Barbara	Forcina Donatella
de Bari Maria	Fortunato Angela
de Chirico Piera	Fortunato Annalisa
De Donato Annalisa	Francavilla Stefano
de Fazio Fabrizio	Fruscio Luigi
de Fazio Gianluigi	Gadaleta Damiano
de Gioia Antonello	Galantino Isabella

Galise Anna
Gaudio Antonio
Giagnotti Antonella
Giancaspero Maria Teresa
Giannotta Donato
Giordano Roberto
Grassano Antonio Pasquale
Grisorio Salvatore
Guacci Tiziana
Iodice Rosa
Labombarda Lucia
Laraia Luigi
Leone Angela Nica
Leonetti Maria
Limitone Giuseppe
Locci Massimino
Lombardi Pasquale
Lomolino Francesca
Lonigro Paola
Lopetuso Maria
Lops Lucia
Lorizzo Stefania
Lorusso Cecilia
Lorusso Gennaro
Lorusso Maria
Lorusso Sabatina
Losito Stefano
Malerba Paolo
Mangione Giovanni
Maniglio Giacomina
Marasciuolo Gennaro
Mariano Anna
Martinelli Annarita
Martiradonna Nicola

Marzella Salvatore
Matera Vincenzo
Mazzarelli Francesca R.
Melacarne Vincenzo
Minervini Giovanni
Mininno Mario
Minutilli Marianna (1976)
Minutilli Marianna (1977)
Miracapillo Elena Nunzia
Modesti Giulio
Modugno Roberto Giacomo
Monda Anna Monica
Monterisi Angela
Moret Yurilli Francesco Maria
Moscatelli Massimantonio
Narducci Carmela
Nardulli Orazio
Orlandino Antonio
Ormas Romina Carmen
Palumbo Nicola
Pansini Antonia
Panunzio Angela
Panunzio Sergio
Panunzio Vito
Paparella Luigi
Pasquale Patrizia
Pastore Michele
Paulicelli Maria Elena
Peluso Iolanda
Perfetti Michele
Petroni Spagnoletti Marco A. F.
Petruzzella Felice Nino
Pisani Pasquale
Pisani Rita

Attività del Consiglio

Pistillo Anna
Prezioso Valentina
Quinto Giuseppe
Ricchiuti Donato
Ricchiuti Mara
Riefolo Antonella
Rizzi Angela
Roma Giuseppe
Rossi Anna
Russo Maria
Ruta Maria
Rutigliani Mariatiziana
Rutigliano Rosa
Santoro Giampaolo
Scaringella Santina
Sciascia Vincenzo
Serafino Saverio
Sinisi Angela
Sorice Simon Dario
Sorrenti Amalia Serena
Spinazzola Magdala
Strillacci Chiara
Strippoli Alfredo
Strippoli Sergio
Tatò Emanuele
Tatò Filippo
Tattoli Maria Antonietta
Tattolo Valeria
Terlizzi Adriana
Todisco Lucrezia
Tota Francesco
Trapani Francesco
Ventura Domenico
Viti Marco

Vitti Giovanni
Zucaro Adriana

Cancellazioni Registro

Altomare Rosa
Binetti Angela
Bove Giusi
Bovino Riccardo
Brattoli Tiziana
Calefato Teresa
Capacchione Savino
Catalano Giuseppina
Chiarello Teresa
D'Elcio Di Chio Savino
de Ceglia Carmela
De Leo Maria V.
Del Mastro Francesca
Dello Russo Giovanna
Di Clemente Marianna
Di Gioia Anna
Fregola Viviana
Gargiulo Gennaro
Giuramento Mattia
Grignolio Elena
Labianca Arcangela
Lazzizzera Annalisa
Levieri Giampiero
Levieri Michelangelo
Lombardi Gabriella
Mangione Claudia
Manzione Giovanni
Mastrososa Cosimo Damiano Fabio

Mongiello Maria Teresa
Patruno Luigi
Porziotta Olinda
Raffaele Lorenza
Santoro Giampaolo
Sciacca Nicolò
Stornelli Michele
Zingaro Riccardo

Cancellazioni Albo

Bruno Giovanna
Cervellera Vito
D'Anzieri Benedetto
De Pinto Michele

Detoni Cristina
Di Terlizzi Maria
Ippolito Ventura
Lanucara Iolanda
Lattanzio Livio
Martire Francesca
Nanna Rocco
Picca Giuseppe
Rana Arduino
Raviolo Federica
Rutigliani Giuseppe
Scamarcio Raffaella
Spaccamento Domenico
Tatulli Isabella
Tritto Angelo

“LEGGENDO QUA E LÀ”

a cura di RICCARDO BONADIES

AVVOCATO DA SPIAGGIA

Sotto il solleone, a 45 gradi all'ombra, stare tutto il giorno in giacca e cravatta può diventare un supplizio.

È per questo che l'avvocato brasiliano Lello Menez Duarte, 57 anni, ha deciso di trasferire il suo avviato studio professionale da un grattacielo nel centro di Rio alla spiaggia di Ipanema.

In ufficio ci va solo un giorno a settimana, gli altri quattro riceve i suoi clienti su una sdraio accanto alla “Baracca di Bangu”, un chiosco di birra e acqua di cocco molto noto fra i frequentatori del lido carioca.

“È una tradizione cretina usare giacca e cravatta nel calore dell'estate tropicale”, ha spiegato. “Qui sulla spiaggia sono molto più felice”.

Chi ha bisogno di lui, prende un appuntamento via cellulare oppure chiamando il telefono pubblico del chiosco. Sul biglietto da visita, Duarte dà tutte le coordinate del suo ombrellone-studio, dove riceve scalzo, in bermuda e a torso nudo dalle 10 alle 16.

* * *

Evitateci le imitazioni, per carità!

AVVOCATI POETI

SENTENZA

Improvviso il trillo del campanello
spegne il brusio dell'aula
una voce intabbarrata di nero
legge in nome del popolo italiano.

Un articolo numerato
è avanguardia per orecchie esperte
poi il martirio o il sollievo
nelle parole del dispositivo.

Di qua e di là del banco
si ricompongono i fogli
la voce intabbarrata di nero
crede d'aver fatto giustizia
la verità vola libera
dai confini delle carte.

Corrado Belfiore

SOGNI D'IMPUTATO

Un uomo scopertosi imputato
sognò d'essere giudice
e giudice si fece di se stesso.

Quanti rovelli
predato dai dubbi
a districar si pose per motivar
ch'era innocente l'imputato.

Cessato il sogno
all'uomo scopertosi imputato
più facile fu portar ragioni
al suo non essere colpevole.

Corrado Belfiore

(da "Ex art.", *notiziario Ordine Avvocati Busto Arsizio*)

“SONO VEDOVO E VIVO SOLO”

Testamento olografo.

Nella pienezza delle facoltà, sano di mente e di spirito, ma assai rovinato nel corpo, dispongo in forma di testamento olografo.

Dopo chiesto al Signore la grazia perché la morte non mi colga impreparato intendo col presente disporre.

Ringrazio innanzitutto il buon Dio di tutte le grazie e le consolazioni concessemi e dei lumi e delle buone ispirazioni datemi. Di mio pugno col presente atto o testamento dispongo.

Sono vedovo e vivo solo. Possiedo tre fondi e tre figli e li ho donati. Non mi ho riservato neanche l'usufrutto e spero nella loro riconoscenza.

Mi resta solo la casa con l'orto dove sopra abito io e sotto il colono. Voglio lasciare sotto il colono, cioè dove si trova, fino a che campa perché sta male assai pure lui, peggio di me anche se cerca di nascondere. Faccio così un'opera buona a Dio che mi prenderà con sé e di riconoscenza per la vita come un servo antico. Dopo morto io e morto Peppiniello, la casa è libera e i miei figli ne fanno in accordo quello che vogliono con la mia benedizione.

Spero che questa mia disposizione sia rispettata essendo questa la mia volontà e il mio dovere.

Peppiniello è l'unico che si prende ancora cura di me, chiama il medico, mi dà le medicine a orario, mi lava e cucina per tutte due, mi scalda il letto e perde a scopa per farmi piacere. Quando morirò avverte lui i parenti che sono morto.

Chi impugna o disturba con causa perde ogni diritto e gli ritiro la benedizione. Io a Peppiniello gli voglio bene come a un fratello anche se è un colono.

(da SALVATORE DE MATTEIS, “Essendo capace di intendere e di volere”, Ediz. Sellerio)